



*Ministero dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA

CONVENZIONE

PER

“Servizi tecnici specialistici per il rafforzamento della struttura organizzativa e l’ottimizzazione delle procedure rientranti nel Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra”

TRA

il **Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica** (nel seguito anche denominato “Ministero” o “Direzione Generale” o “le Parti”), con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 44, Codice Fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dalla Dott.ssa Valeria Amendola, nella sua qualità di Direttore Generale della Direzione competitività ed efficienza energetica (“DG CEE”);

E

la **Sogesid S.p.A.** (nel seguito anche denominata “Società” o “le Parti”), con sede in Roma, via Calabria n. 35, Cod. Fis. e P. IVA. 04681091007, agli effetti del presente atto legalmente rappresentata dall’Ing. Carmelo Gallo, nella sua qualità di Presidente e Amministratore Delegato, in virtù dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 14 dicembre 2020, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la suddetta sede della Società;

PREMESSE

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i, “*Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 228 del 23 settembre 2021;

CONSIDERATO che ai sensi del D.P.C.M. sopra menzionato, alcune competenze della ex Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria sono state assegnate alle Direzioni Generali istituite con il richiamato D.P.C.M. e che nelle more della piena attuazione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica lo svolgimento delle attività è stato garantito dall'organizzazione precedentemente vigente;

VISTO l'art. 14 del D.P.C.M. del 29 luglio 2021, n. 128, il quale individua le funzioni di competenza della Direzione Generale competitività ed efficienza energetica, incardinata nell'ambito del Dipartimento energia;

CONSIDERATO che, in particolare, alla Direzione Generale competitività ed efficienza energetica sono assegnate le attività correlate allo sviluppo di piani per la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra, in precedenza svolte dalla Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 comma della legge 16 dicembre 2022, n. 204, con il quale il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 18 gennaio 2023, n. 464, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 2 febbraio 2023, al numero 287, recante l'Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2023;

VISTO il decreto ministeriale del 2 febbraio 2023, n. 53, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 20 marzo 2023, al n. 410, con il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ha approvato la Direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023;

VISTA la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;

VISTA la direttiva 2018/410/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che ha introdotto profonde modifiche alla direttiva 2003/87/CE di riferimento per lo *European Union Emission Trading System* (EU-ETS);

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, pubblicato sulla G.U. n. 146 del 10 giugno 2020, giugno 2020, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato*";

VISTO l'art. 4, del citato decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 s.m.i., che definisce la nuova organizzazione del Comitato ETS, Autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE e dei relativi atti di esecuzione e atti delegati per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, e ne disciplina composizione e compiti;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6 del sopra citato disposto normativo emendato, è previsto che "*la preliminare attività istruttoria, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato relativi agli impianti fissi e al trasporto aereo, è di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che a tal fine "Il Ministero si avvale, inoltre, delle proprie società in house, del GSE e di ISPRA, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni"*";

RITENUTO che la presente Convenzione “*a progetto*” viene stipulata in attuazione delle previsioni del sopracitato articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, da considerarsi *ius superveniens* che delinea un rinnovato e ultroneo rapporto di supporto progettuale in capo alla società *in house* del Ministero, non riconducibile ad una mera attività di assistenza tecnica generale;

CONSIDERATO che è in corso a livello europeo una radicale revisione legislativa con il pacchetto “*Fit for 55*”, con l’obiettivo fissato sul clima di ridurre del 55% le emissioni nette di gas a effetto serra dell’UE entro il 2030;

CONSIDERATO che il pacchetto “*Fit for 55*” ha tra i suoi più rilevanti punti d’azione l’estensione e il rafforzamento del sistema ETS attraverso la revisione della Direttiva 2003/87/CE che prevede, in particolare, l’estensione dello *scope* con l’inclusione del trasporto marittimo, la rimodulazione del sistema del trasporto aereo, l’aggiornamento del sistema relativo agli impianti fissi nonché l’istituzione di un nuovo sistema per regolare le emissioni di CO2 non ancora coperte dall’attuale ETS;

VISTO che le menzionate estensioni e nuove inclusioni di attività e settori che amplieranno lo *scope* della direttiva 2003/87/CE renderanno necessario uno sforzo amministrativo e tecnico in capo all’Amministrazione al fine di predisporre l’implementazione del sistema aggiornato e l’adeguamento di procedure e attività di gestione in essere;

RITENUTO che, comunque, si dovrà procedere entro il 2024 al recepimento nazionale della Direttiva 2003/87/CE revisionata emendando l’attuale decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 con la consequenziale codifica di nuove procedure e attività;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante “*Codice dei contratti pubblici*”, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2016;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A. è una Società per Azioni costituita con Decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

TENUTO CONTO che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2010, nell’autorizzare il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella Sogesid S.p.A., ha esplicitato, nelle premesse, come la Società stessa “*opera nel settore di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*” e che “*produce servizi di interesse generale necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*”;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Sogesid S.p.A. ha adeguato il proprio Statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica), configurandosi pertanto come società *in house providing* al Dicastero;

TENUTO CONTO che l’Assemblea straordinaria totalitaria della Sogesid S.p.A., in data 20 dicembre 2018, ha adeguato lo statuto sociale rendendo strumentali i settori di attività alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, configurandosi pertanto come società *in house providing* sia del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

ATTESO che lo Statuto della Sogesid S.p.A. recepisce quanto disposto dall'art. 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., le disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. e risulta conforme alla delibera ANAC n. 235 del 15 febbraio 2017 ed in particolare l'art. 4 dello stesso dispone che la Società *“produce oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”*;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 17 del sopracitato statuto, *“Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi da effettuare ciascuno sulle attività di propria competenza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti impartiscono, annualmente, all'organo Amministrativo della società direttive in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo”*;

TENUTO CONTO che la Sogesid S.p.A., per via dell'attività svolta e della natura pubblica dei servizi affidati, è ricompresa nella definizione di *“Organismo di diritto pubblico”* di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., nell'ambito dell'*in house providing* il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercitano sulla Sogesid S.p.A. un controllo analogo congiunto a quello che essi esercitano sui propri servizi;

VISTO il decreto interministeriale 17 febbraio 2023, n. 79, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 1° marzo 2023, al n. 552, adottato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante *“Ricostituzione del Comitato di controllo analogo congiunto sulla Società Sogesid S.p.A.”*;

CONSIDERATO che in forza di quanto disposto dal suddetto Decreto ministeriale n. 79 del 17 febbraio 2023, la presente Convenzione non deve essere sottoposta al controllo analogo ex ante;

CONSIDERATO che l'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., prevede l'istituzione, presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), dell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di propri organismi *in house*, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del codice e dagli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i.;

CONSIDERATO che la delibera del Consiglio dell'ANAC n. 951 del 20 settembre 2017 ha approvato le linee guida n. 7, recanti *“Linee guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016”*;

VISTA la delibera n. 428 del 5 maggio 2019 con la quale l'ANAC ha iscritto i Dicasteri controllanti nell'“Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” riconoscendo la Sogesid S.p.A. quale Società in house del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi della citata norma;

CONSIDERATO che le attività oggetto della presente Convenzione rientrano tra quelle previste nell'art. 4 dello Statuto societario della Sogesid S.p.A.;

CONSIDERATO che esclusivamente in riferimento all'art. 10, comma 2, lettera A), recante i criteri di rendicontazione dei costi sulla base del principio generale della rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti dalla Sogesid S.p.A. per l'erogazione dei servizi previsti si fa riferimento alla Convenzione Quadro sottoscritta digitalmente in data 9 giugno 2020 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) e la Sogesid S.p.A.;

ATTESO che, in particolare, i costi del personale sono riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti dal sopra citato art. 10, con riferimento ai livelli contrattuali e corrispondenti ai profili professionali ivi previsti, come già per la precedente Convenzione in tema ETS sottoscritta il 4 agosto 2020;

CONSIDERATO che per i costi indiretti è prevista, pertanto, l'applicazione di una percentuale del 14% dei costi diretti;

PRESO ATTO che nella presente Convenzione si prevedono esclusivamente le seguenti due tipologie di costi diretti:

- spese per risorse umane;
- spese per le trasferte per le quali la predetta percentuale del 14% sarà applicata esclusivamente alla quota di costi diretti del personale (indennità di trasferta), escludendo pertanto dal computo i costi vivi sostenuti per viaggi, vitto e alloggio;

RITENUTO necessario, nel perseguimento delle priorità politiche di cui al citato Atto di indirizzo del Sig. Ministro per l'anno 2023 e fermi restando i compiti ordinariamente svolti dalla Direzione competitività ed efficienza energetica, ricorrere alla Sogesid S.p.A. per l'espletamento del servizio tecnico-specialistico oggetto del presente atto, in prosecuzione e continuità con le attività e le risorse già garantite dalla Sogesid S.p.A. in forza della Convenzione sottoscritta il 4 agosto 2020 (e successivo atto di proroga del 13 ottobre 2022), con scadenza alla data del 21 maggio 2023;

ATTESA in particolare l'esigenza, da parte della Direzione competitività ed efficienza energetica, di garantire la prosecuzione delle attività volte ad accelerare l'attuazione delle misure di competenza finanziate a valere sui proventi della vendita all'asta delle quote di t CO2 eq., ai sensi dell'articolo 23, comma 7, lett. n), del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 ove recita “(...) coprire le spese di cui all'articolo 4, commi 6, 7 e 12 e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema (...)”;

CONSIDERATA la convenienza organizzativa nel mantenimento dei servizi della società *in house providing*, Sogesid S.p.A, che ai sensi del citato D.P.C.M. 30 dicembre 2010 svolge servizi di interesse generale, rientrando inoltre, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, nel novero degli “Organismi di diritto pubblico”;

CONSIDERATO che il mancato ricorso al mercato da parte del Ministero – ai sensi dell'art. 192, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – è giustificato dalle esigenze del Ministero di ottenere supporto tecnico specialistico nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che, ricorrendo all'*expertise* maturata dalla Società sulle tematiche di competenza, il Ministero può ridurre i costi di direzione e di controllo che dovrebbe affrontare ove ricorresse a società di diritto privato, garantendosi una efficace trasmissione dei propri indirizzi operativi e un controllo diretto sulla qualità delle prestazioni rese, con ciò tenendo

conto dei «*benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*», come richiesto dalla norma citata;

CONSIDERATO che, sulla base di tali presupposti, con nota prot. n. 0042681 del 21 marzo 2023 la Direzione Generale competitività ed efficienza energetica ha richiesto alla Sogesid S.p.A. un'offerta tecnico-economica per servizi tecnici specialistici, della durata complessiva di 19 mesi (a decorrere dal 22 maggio 2023 e fino al 31 dicembre 2024), finalizzata a garantire – senza soluzione di continuità - il rafforzamento della struttura organizzativa e l'ottimizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in attuazione al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;

CONSIDERATO che con la medesima nota del 21 marzo 2023, la Direzione Generale ha chiesto alla Sogesid S.p.A. di assicurare la necessaria continuità, oltre che l'implementazione, del gruppo di lavoro già impiegato dalla Società nelle attività ETS nell'ambito del pregresso atto convenzionale in scadenza al 21 maggio 2023, con particolare riferimento alla continuità del personale ivi previsto;

VISTA la nota prot. MASE.REGISTRO UFFICIALE(U).0066654.26-04-2023 con la quale la Sogesid S.p.A. ha trasmesso l'offerta tecnico-economica nei termini e secondo le modalità richieste dalla Direzione Generale.

PRESO ATTO dell'attestato di congruità in relazione al mancato ricorso al mercato e congruità economica della suddetta offerta tecnico-economica della Sogesid S.p.A. ai sensi dell'articolo 192 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, di cui al provvedimento del Dirigente della Divisione VII competente per materia prot. MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0067420.27-04-2023;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria oggetto della presente Convenzione verrà assicurata dalla Direzione Generale competitività ed efficienza energetica per un importo complessivo pari a € 3.585.303,94 IVA inclusa, a valere sul capitolo di bilancio 8415 PG 1, “Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica” - Missione 10, Programma 7, Azione 4;

VISTI gli articoli 60 e seg. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 2 e ss.mm.ii. in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici ed il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

VISTI gli articoli 35, comma 3, e 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTA la normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi;

VISTA la normativa in materia di trasparenza e relativi obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con particolare riferimento agli artt. 29 e 192, comma 3 del medesimo;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*”;

VISTA la determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato le “*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia*”

di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;

VISTO l’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, il quale prevede clausole contrattuali obbligatorie, a pena di nullità assoluta, per la tracciabilità dei flussi finanziari;

CONSIDERATO che la Sogesid S.p.A., in attuazione del presente atto, si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ottemperanza di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;

VISTA la delibera n. 556 del 31 maggio 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione recante l’aggiornamento della determinazione n. 4 del 2011 “*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*”;

VISTO il D.P.C.M. del 1° febbraio 2022, di conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Generale competitività ed efficienza energetica (CEE) alla dott.ssa Valeria Amendola, registrato dalla Corte dei Conti con atto n. 257 in data 25 febbraio 2022;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 ***(Premesse)***

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.

Articolo 2 ***(Oggetto della Convenzione)***

1. Con la sottoscrizione del presente Atto la Sogesid S.p.A. si impegna a garantire, in ragione delle proprie specifiche competenze e nei limiti delle risorse economiche individuate all’articolo 5, l’espletamento del servizio tecnico specialistico funzionale al rafforzamento della struttura organizzativa e l’ottimizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra di competenza della Direzione competitività ed efficienza energetica, alle condizioni specificate nei successivi articoli e nell’allegato Piano Operativo di Dettaglio, parte integrante della presente Convenzione.
2. Il servizio tecnico specialistico sarà sviluppato attraverso le linee di azione dettagliate nel Piano Operativo di Dettaglio di cui al successivo articolo 3, secondo modalità organizzative ed operative stabilite autonomamente dalla Sogesid S.p.A., che assume il potere di organizzazione dei mezzi necessari allo svolgimento delle attività e il potere direttivo sul personale impiegato, garantendo nel contempo il risultato del servizio fornito.

Articolo 3 ***(Organizzazione del lavoro e Piano Operativo di Dettaglio)***

1. Il Piano Operativo di Dettaglio (POD), riportato in allegato, prevede in particolare:
 - a) gli obiettivi specifici da conseguire rispetto all’ambito di intervento di cui all’articolo 2;
 - b) l’organizzazione delle attività;
 - c) il cronoprogramma delle attività;
 - d) gli indicatori di risultato e di output;
 - e) l’analisi previsionale dei costi entro il massimale di spesa di cui all’art. 5.

2. In considerazione della rilevanza strategica e delle specificità tecniche necessarie per l'attuazione delle misure previste, per la realizzazione del servizio di cui all'articolo 2 la Società, di concerto con il Ministero, potrà utilizzare personale dipendente dotato di specifiche competenze gestionali e/o settoriali, ovvero avvalersi di consulenti esterni, ricorrendo solo in caso di indisponibilità di figure professionali da allocare per l'attuazione della presente Convenzione, al reclutamento mediante procedura selettiva, ove ne ricorrano i presupposti.
3. Esigenze di variazioni al calendario delle attività o di modifiche alle attività stesse, saranno sottoposte dalla Sogesid S.p.A. all'approvazione della Direzione Generale che si esprimerà entro 15 giorni dalla data di comunicazione della richiesta. Ulteriori o diverse esigenze di assistenza tecnica ed operativa, da parte della Direzione Generale, saranno comunicate tempestivamente alla Sogesid S.p.A. che darà avvio alle relative azioni previa comune verifica della loro compatibilità, anche finanziaria, con il POD vigente.

Articolo 4

(Durata e decorrenza della Convenzione)

1. La presente Convenzione decorrerà dal 22 maggio 2023 con scadenza al 31 dicembre 2024, in modo da assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività già prestate dalla Società nei settori oggetto di intervento ETS.
2. L'efficacia della presente Convenzione scaturisce dalla relativa ammissione al visto e alla registrazione della Corte dei Conti, con conseguente comunicazione alla Sogesid S.p.A. da parte della Direzione Generale competitività ed efficienza energetica.
3. Eventuali proroghe potranno essere accordate per gravi motivi o comunque per cause non imputabili alla Sogesid S.p.A., su richiesta della stessa Società e accettazione del Ministero, mediante sottoscrizione di apposito Atto, da stipularsi almeno 40 (quaranta) giorni prima della scadenza, al fine di consentire il completamento dei previsti adempimenti di controllo da parte degli Organi competenti.

Articolo 5

(Risorse e modalità di pagamento)

1. Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale competitività ed efficienza energetica - impegna un importo complessivo massimo pari a € 2.938.773,72 (euro duemilioninovecentotrentottomilasettecentosettantatre/72) più IVA al 22% per un totale complessivo di € 3.585.303,94 (euro tremilionicinquecentottantacinquemilatrecentotre/94), come determinato nel Piano economico-finanziario previsionale incluso nell'allegato POD.
2. La copertura finanziaria dell'importo di cui al comma 1 è assicurata a valere sul capitolo 8415 pg 1 "Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica" - Missione 10, Programma 7, Azione 4.
3. La Società provvederà a predisporre relazioni trimestrali sulle attività realizzate nel periodo di riferimento convenzionato, evidenziando il conseguimento dei risultati attesi e/o degli output previsti.
4. I pagamenti sono effettuati con cadenza trimestrale dalla Direzione competente che a seguito dell'approvazione della relativa relazione delle attività svolte e della documentazione di rendicontazione che attesta i costi effettivamente sostenuti nel periodo di riferimento presentate da Sogesid S.p.A. chiederà alla stessa la presentazione della corrispondente fattura elettronica.

5. La documentazione di cui al comma precedente e le fatture dei servizi acquisiti saranno fornite in copia conforme alla Direzione Generale e detenute in originale presso la sede della Sogesid S.p.A., a disposizione del Ministero per eventuali controlli, per tutto il periodo previsto dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.
6. Per le erogazioni di cui sopra la Sogesid S.p.A., previa esplicita autorizzazione da parte della Direzione Generale, emetterà le fatture intestandole al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale competitività ed efficienza energetica – Via Cristoforo Colombo 44 – 00147 Roma C.F. 97047140583. La Direzione Generale provvederà alla liquidazione mediante accredito su c/c bancario intestato alla Sogesid S.p.A., indicato in calce alla fattura, entro 30 giorni dalla data di ricevimento.
7. Al fine di accelerare la procedura di pagamento, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica in attuazione del Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214 – Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013. A tal riguardo, per consentire alla Società di emettere e trasmettere correttamente la fattura, si informa che il codice IPA della Direzione Generale è il seguente: ICFSWF. In caso di variazione del codice IPA, la Direzione Generale provvederà a darne tempestiva comunicazione alla Società.
8. I costi del personale della Sogesid S.p.A. impiegato nelle attività oggetto del presente atto sono rimborsati sulla base dei costi effettivamente sostenuti e riconosciuti alla Società entro gli importi massimi stabiliti per ogni livello contrattuale e corrispondente al profilo professionale, in coerenza con la disciplina di cui all'art. 10, comma 2, lettera A) della Convenzione Quadro citata nelle premesse.
9. Le spese generali per le prestazioni rese dalla Sogesid S.p.A. sono determinate, utilizzando il criterio del tasso forfettario applicato nella misura del 14% dei costi diretti.
10. La Direzione Generale si impegna a garantire le risorse volte ad assicurare la piena operatività del personale dipendente della Sogesid S.p.A. impiegato nelle attività convenzionali.

Articolo 6 ***(Responsabile della Convenzione)***

1. Il Direttore Generale della Direzione competente del Ministero, ora Direzione competitività ed efficienza energetica, è individuato quale soggetto Responsabile della presente Convenzione.
2. Al Responsabile della Convenzione spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella presente Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionale al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
3. Si indica, quale referente responsabile della Sogesid S.p.A, il dirigente della competente Direzione Operativa aziendale, Dott.ssa Giorgia Scopece.
4. Gli incarichi di cui al presente articolo non comportano il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.

Articolo 7 ***(Obblighi della Sogesid S.p.A.)***

1. La Sogesid S.p.A. si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a) a mettere a disposizione del Ministero tutta la documentazione e l'eventuale supporto software prodotto nel corso delle attività, nonché a redigere, ove occorra, note illustrative circa l'attività svolta;
 - b) ad assicurare che i risultati delle attività, conseguiti in attuazione della presente Convenzione, non vengano utilizzati né dalla Sogesid S.p.A., né da chiunque collabori alle stesse ad ogni titolo, senza la preventiva ed esplicita autorizzazione della Direzione Generale e, comunque, con l'obbligo di riferimento alla presente Convenzione.
2. La Sogesid S.p.A. si impegna altresì a sostituire nei tempi più brevi, e comunque non superiori ai trenta giorni, su richiesta della Direzione Generale, le unità di personale assegnate qualora si rilevi:
- a) la non adeguatezza delle figure professionali ai fini del raggiungimento degli obiettivi preposti;
 - b) nel corso del rapporto convenzionale, la giusta causa o il giustificato motivo per la sostituzione delle figure professionali.
3. Ferma restando la garanzia del raggiungimento dei risultati previsti nel presente Atto, la Sogesid S.p.A. potrà attribuire ulteriori incarichi ai componenti del Gruppo di Lavoro, solo previa comunicazione al Ministero e comunque non sottraendo il personale dipendente dal suo impegno orario giornaliero previsto dalla presente Convenzione.

Articolo 8 *(Prestazioni esterne)*

1. La Sogesid S.p.A., nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, potrà stipulare, a proprie spese, nell'ambito delle attività previste dalla presente Convenzione, contratti di collaborazione e/o di servizio con soggetti terzi, qualora il supporto di questi ultimi dovesse essere necessario per il raggiungimento delle finalità previste dalla Convenzione stessa.
2. La Sogesid S.p.A. è, a tutti gli effetti, il solo e unico responsabile nei confronti della Direzione Generale per l'esatto adempimento delle prestazioni di cui alla presente Convenzione, anche nel caso in cui dovesse avvalersi di soggetti terzi.

Articolo 9 *(Clausola di adeguamento)*

1. Qualora dovessero intervenire, entro la scadenza di cui all'art. 4, comma 1 e non prima del 2024, modifiche sostanziali e significative rispetto alle modalità di erogazione del servizio tecnico-specialistico da parte della Sogesid S.p.A. ovvero che impattino sul costo complessivo della Convenzione in maniera significativa le stesse saranno oggetto di valutazione tecnica e contabile ai fini dell'eventuale recepimento attraverso la stipula di apposito Atto modificativo della presente Convenzione.

Articolo 10 *(Tracciabilità dei flussi finanziari)*

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Sogesid S.p.A. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. e, in particolare, quello di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, alle commesse pubbliche.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della sopra citata legge, la Sogesid S.p.A. comunica che il conto dedicato ai movimenti finanziari di cui alla presente Convenzione è il seguente, alla medesima

intestato ed acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma - codice IBAN: 1T65Q083270323900000002086.

3. Il soggetto abilitato ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è l'Ing. Carmelo Gallo (codice fiscale: GLLCML59A02D086M) nonché il Dott. Massimo Anitori (codice fiscale NTRMSM69E31H501J) quale Procuratore speciale.
4. La Sogesid S.p.A. si impegna a comunicare alla Direzione Generale, entro 7 (sette) giorni dalla variazione, ogni eventuale modifica relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
5. La Sogesid S.p.A. si impegna, altresì, a far assumere i predetti obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari anche ad eventuali subfornitori e subcontraenti di cui si avvale nell'esercizio delle attività affidate nonché a dare notizia al Ministero e alla Prefettura competente per territorio della violazione dei predetti obblighi da parte dei suindicati soggetti.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 11 ***(Risoluzione)***

1. In caso di grave ritardo del contraente o di negligenza nell'adempimento degli obblighi assunti con la presente Convenzione, la stessa si risolverà di diritto ove la diffida ad adempiere, comunicata allo stesso Contraente a mezzo pec o con lettera raccomandata, sia rimasta senza effetto per oltre quindici giorni ai sensi dell'art 1454 c.c..

Articolo 12 ***(Proprietà dei risultati)***

1. I risultati tecnico – scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente atto, rimangono di proprietà esclusiva del Ministero che potrà disporre per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ferma restando la possibilità per la Sogesid S.p.A. di realizzare pubblicazioni scientifiche nell'ambito della propria attività di ricerca, previa autorizzazione del Ministero.

Articolo 13 ***(Riservatezza)***

1. Fatta salva la normativa vigente in materia di accesso, nonché quella relativa alla tutela della privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle Pubbliche Amministrazioni, tutta la documentazione e le informazioni rese disponibili di cui le Parti verranno in possesso durante l'esecuzione delle attività oggetto del presente atto dovranno essere considerate riservate.
2. È fatto divieto alle Parti di modificare, pubblicizzare e trasferire ad altri in qualsiasi formato la documentazione e le informazioni sopra citate e di utilizzare le stesse per fini diversi dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione.
3. In ogni caso di cessazione della Convenzione, le Parti saranno tenute alla restituzione di tutto il materiale che presenti o includa informazioni riservate.

Articolo 14 ***(Domicilio)***

1. Ai fini e per tutti gli effetti della presente Convenzione, i contraenti eleggono il proprio domicilio:

- il Ministero, in Roma, via Cristoforo Colombo, n. 44;
- la Sogesid S.p.A., in Roma, Via Calabria, n. 35.

Articolo 15
(Norme applicabili)

1. Per quanto non espressamente disposto nella presente Convenzione, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.

Articolo 16
(Disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza)

1. Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e relativi decreti attuativi ed, in particolare, al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), come anche modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 e s.m.i. (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), le Parti si danno reciprocamente atto di impegnarsi, nell'attuazione della presente Convenzione, all'osservanza ed al rispetto delle norme citate e delle successive modificazioni.
2. La Sogesid S.p.A si è impegnata a dare attuazione al sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza ed integrità degli atti, nonché, all'osservanza delle particolari disposizioni impartite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione relativamente alle società partecipate dal citato Dicastero. Al riguardo, la Sogesid S.p.A. è dotata di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i (MOGC) cui sono allegati, tra l'altro, il Codice Etico e di Condotta ed il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con i relativi allegati, ed ha implementato un Sistema di Gestione di Prevenzione della Corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001:2016, integrato con il Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015.
3. Il MASE ha adottato il proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) nonché il Codice di comportamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi MASE), al cui rispetto sono tenuti i dipendenti ed i collaboratori della Società che svolgono la propria attività lavorativa presso il predetto Dicastero.
4. Le Parti dichiarano di aver preso visione della suddetta documentazione pubblicata sui rispettivi siti istituzionali, di avere acquisito consapevolezza dei contenuti della stessa e di impegnarsi ad attenersi ai contenuti delle disposizioni ivi contenute, che devono ritenersi applicabili per quanto compatibili anche ai rapporti regolati dalla presente Convenzione.
5. La violazione di quanto sopra indicato, comporterà, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., la risoluzione dalla presente Convenzione come previsto dall'articolo 11, ferma restando la facoltà della Parte non inadempiente di agire per il risarcimento dei danni subiti.

Articolo 17
(Trattamento dei dati personali)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti si impegnano all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di Tutela della Privacy di cui al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), nonché, al D. Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 101/2018.

2. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare, eseguendo i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
3. Le Parti, nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione, sono autonomi Titolari del trattamento dei dati ed assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla normativa di riferimento

Articolo 18
(Foro competente)

1. Per le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente l'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

**MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA**

Il Direttore Generale della Direzione
competitività ed efficienza energetica

Dott.ssa Valeria Amendola



Valeria
Amendola
Ministero della
Transizione
Ecologica
DIRETTORE
GENERALE
03.05.2023
10:21:10
GMT+01:00

SOGESID S.P.A.

Il Presidente e Amministratore Delegato

Ing. Carmelo Gallo

Il presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è sottoscritto con firma digitale

Servizi tecnici specialistici
per il rafforzamento della struttura organizzativa
e l'ottimizzazione delle procedure
rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra

Piano Operativo di Dettaglio



INDICE

1. Contesto di riferimento per lo svolgimento del servizio	4
1.1. <i>Contesto normativo e procedurale di riferimento</i>	6
1.2. <i>Organizzazione della struttura amministrativa: competenze e funzionamento</i>	11
1.3. <i>Descrizione dei procedimenti da supportare e degli strumenti in uso</i>	12
1.3.1. Istruttorie di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (impianti stazionari)	14
1.3.2. Istruttorie assegnazione e rilascio quote (impianti stazionari).....	17
1.3.3. Istruttorie Settore AVIO.....	19
1.3.4. Disciplina degli impianti "opt-out"	23
1.3.5. Comunicazioni e verifiche	25
1.3.6. Regime sanzionatorio.....	30
1.3.7. Estensione del campo di applicazione della direttiva ETS	31
1.3.8. Strumenti in uso: Modulistica e allegati tecnici.....	34
1.3.9. Portale EU ETS Italia	36
1.4. <i>Finalità dei servizi di supporto e approccio metodologico</i>	39
2. Descrizione dei servizi	40
2.1. <i>Assistenza tecnica per l'estensione del sistema EU ETS e l'introduzione del CBAM</i>	40
2.2. <i>Fase preparatoria</i>	43
2.3. <i>Linee di attività</i>	44
2.4. <i>Assistenza tecnica specialistica</i>	45
2.4.1 Assistenza per istruttorie autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra	45
2.4.2 Assistenza per istruttorie di assegnazione e rilascio quote	46
2.4.3 Assistenza per istruttorie settore AVIO	47
2.4.4 Predisposizione di modelli standard.....	48
2.4.5 Supporto alla gestione, pianificazione e monitoraggio dell'avanzamento dei procedimenti	48
2.4.6 Attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo	49
2.4.7 Assistenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.....	49
2.5. <i>Assistenza giuridica specialistica</i>	50
2.5.1. <i>Predisposizione atti</i>	50
2.5.2. <i>Supporto per la corretta applicazione del regime giuridico-normativo</i>	50
2.5.3. <i>Supporto per l'applicazione del regime sanzionatorio</i>	50
2.5.4. <i>Supporto per la difesa dell'azione amministrativa</i>	51
2.6. <i>Assistenza per la partecipazione alle attività di normazione europea e ai tavoli tecnici</i>	51
2.7. <i>Supporto alla gestione del sistema di reporting dell'ANC</i>	53
3. Quadro riepilogativo del servizio: attività e output	55
4. Organizzazione e gruppo di lavoro	58
4.1. <i>Struttura organizzativa e sistema di ruoli</i>	58
4.2. <i>Composizione del gruppo di lavoro e tempi di impegno</i>	59
4.3. <i>Cronoprogramma</i>	60
4.4. <i>Modalità organizzative e operative di prestazione dei servizi</i>	63
5. Metodologia e strumenti di monitoraggio e reporting dei servizi	64
6. Corrispettivo delle attività e modalità di rendicontazione	67
6.1. <i>Corrispettivo delle attività</i>	67
6.2. <i>Modalità di rendicontazione e Piano Finanziario</i>	67

Premessa

L'offerta tecnica per la fornitura di *servizi tecnici specialistici per il rafforzamento della struttura organizzativa e l'ottimizzazione delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra* è stata sviluppata in aderenza alle esigenze espresse dall'Amministrazione in relazione al complesso delle attività di assistenza tecnica richieste e presenta i seguenti elementi distintivi:

- è **strutturata per obiettivi e priorità**;
- **prevede il dimensionamento dei gruppi di lavoro sulla base dei prodotti/output di progetto**;
- **riporta le modalità organizzative del servizio e del sistema dei ruoli adottati** per lo svolgimento e l'integrazione dei servizi richiesti;
- prevede un gruppo di lavoro in grado di **garantire continuità ed un adeguato grado di flessibilità** in relazione a possibili variazioni di contesto organizzativo/procedurale o per l'assorbimento dei picchi di lavoro;
- **prevede metodologie e strumenti di monitoraggio e reporting** delle attività di supporto svolte, assicurando la verifica dell'andamento quali/quantitativo del servizio prestato.

L'offerta tecnica per la fornitura di servizi di assistenza tecnica è articolata in sei capitoli.

- Il **primo capitolo** descrive il contesto di riferimento per lo svolgimento dei servizi, illustra le finalità generali delle attività previste e l'approccio metodologico proposto dalla Società.
- Il **secondo capitolo** descrive in dettaglio le linee di servizio e le attività di supporto.
- Il **terzo capitolo** fornisce il quadro riepilogativo del servizio evidenziando per ciascuna attività di supporto i relativi output e gli elaborati tecnico-amministrativi da fornire.
- Il **quarto capitolo** illustra l'organizzazione e le modalità organizzative e operative proposte per la realizzazione del servizio, il sistema di ruoli e la composizione ed i tempi di impegno del gruppo di lavoro.
- Il **quinto capitolo** descrive le metodologie e gli strumenti proposti per la pianificazione, la gestione, il monitoraggio ed il reporting dei servizi di supporto.
- Il **sesto capitolo** riporta l'offerta economica in termini di costi e modalità di rendicontazione.

1. Contesto di riferimento per lo svolgimento del servizio

Il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS) è il più grande mercato del carbonio al mondo e rappresenta uno strumento centrale della politica climatica dell'Unione. L'EU ETS è un sistema che fissa un tetto massimo al livello totale delle emissioni ammesse per tutti i soggetti vincolati dal sistema e consente ai partecipanti di acquistare e vendere sul mercato, secondo le proprie necessità, i permessi di emissione di CO₂ (quote di CO₂), all'interno del limite stabilito a livello europeo in funzione degli obiettivi al 2030 e al 2050. Avviato nel 2005, il sistema è attualmente nella sua quarta fase, che copre il periodo dal 2021 al 2030. In questa fase, l'EU ETS copre circa il 36 % delle emissioni totali di gas serra dell'UE-27, Irlanda del Nord, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Le emissioni provengono da circa 9 500 impianti (centrali elettriche e impianti di produzione), nonché dai voli all'interno dello Spazio economico europeo (SEE).

Il sistema funziona in base al principio di "*cap-and-trade*": fissa un limite alle emissioni di gas serra provenienti dagli impianti interessati e lo riduce ogni anno, secondo il cosiddetto fattore di riduzione lineare, o LRF (*Linear Reduction Factor*). Per la fase attuale (fase IV) il LRF è pari a 2,2%, con l'obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni degli impianti coinvolti del 43% rispetto ai livelli del 2005. Le aziende accumulano i permessi attraverso l'assegnazione gratuita e le aste e possono scambiarli all'interno del sistema per coprire le proprie emissioni.

Il sistema corrente è attualmente oggetto di un'ampia proposta di modifica da parte del legislatore europeo, proposta che si inquadra nel contesto degli sforzi dell'Unione tesi al raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi climatici, nonché al rispetto degli obiettivi assunti a livello internazionale con l'Accordo di Parigi. L'UE si è impegnata al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione netta di almeno il 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030, nella prospettiva di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'obiettivo del 55%, reso vincolante a livello europeo dal Regolamento (UE) 2021/1119, rappresenta anche il contributo determinato a livello nazionale (*national determined contribution* - NDC) dell'UE e dei suoi Stati membri, e trasmesso alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC).

Per raggiungere tale obiettivo, nel luglio del 2021 la Commissione ha adottato un pacchetto di proposte - denominato "*Fit for 55*" - che si propone di rivedere diversi atti legislativi dell'UE in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità, definendo le modalità con cui la Commissione intende raggiungere i suoi obiettivi climatici.

Uno dei pilastri del pacchetto è rappresentato dalla revisione e dal rafforzamento del sistema ETS, che nell'assetto programmatico proposto comporterebbe una riduzione delle emissioni coperte dal sistema del 61% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030. La modifica degli obiettivi di riduzione già al 2030, comporta un abbassamento del tetto massimo di emissioni complessive e un innalzamento del LRF al 4,3% negli anni 2024-2027 e 4,4% negli

anni 2028-2030, nonché la necessità di intervenire con modifiche immediate alla Direttiva ETS, da ultimo modificata nel 2018 con la Direttiva 410/2018/UE che aveva un arco temporale di riferimento al 2030.

La proposta di revisione¹ di cui al pacchetto di riforme “*Fit for 55*” si propone inoltre di **aumentare il contributo climatico ed ambientale dell'EU ETS** rispetto a quanto finora è stato fatto, preservando l'integrità del sistema esistente e tenendo conto di nuove necessità, quali, tra l'altro, quelle legate alla diffusione della povertà energetica e alla necessità di incentivare la diffusione di tecnologie a basse emissioni di carbonio nei settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. L'estensione del sistema EU ETS passa principalmente attraverso l'inclusione graduale di nuovi settori, oltre a quello industriale e del trasporto aereo civile: dal 2024, estensione del sistema ETS alle emissioni prodotte dal trasporto marittimo, e dal 2025, la creazione di un sistema di scambio di quote separato per gli edifici, il trasporto su strada e la piccola industria. L'estensione del sistema a questi due nuovi settori comporterà l'assoggettabilità alla Direttiva ETS di molti nuovi soggetti, peraltro con caratteristiche e modalità di funzionamento del sistema peculiari e differenti da quanto attualmente avviene per i settori industriale e trasporto aereo, ormai storicamente interessati dalla Direttiva ETS. Seppure la competenza nazionale per l'implementazione di questi nuovi settori dovrà essere decisa dai singoli Stati Membri nelle proprie leggi nazionali di recepimento della Direttiva, l'attuale Autorità competente individuata dall'articolo 4 del D.Lgs. 47/2020 e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le necessarie attività di supporto, saranno presumibilmente coinvolti per competenza ed esperienza nelle attività preliminari di predisposizione di tutti gli atti necessari all'implementazione di questa importante estensione del sistema ETS europeo. Il testo della proposta di revisione della Direttiva è oggi in fase di adozione in seno alle istituzioni europee, a valle di un complesso processo negoziale a cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica peraltro ha partecipato per competenza in materia.

Un'altra modifica introdotta dalla nuova Direttiva ETS riguarda la modalità di gestione del rischio di rilocalizzazione delle emissioni. In particolare, da un meccanismo che prevedeva il riconoscimento di quote gratuite aggiuntive ai settori ritenuti esposti a tale rischio, come disposto dall'articolo 10ter dell'attuale Direttiva ETS, si transiterà all'istituzione di un nuovo sistema denominato “*Carbon Border Adjustment Mechanism*”. Di fatto, i settori ritenuti esposti al rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio non avranno più quote gratuite in

¹ 2021/0211 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757

eccesso rispetto agli altri settori, ma sarà istituito come contraltare un sistema di tassazione alle frontiere dell'UE che farà aumentare il prezzo dei prodotti importati da Paesi in cui non siano vigenti misure climatiche di riduzione delle emissioni equivalenti all'EU ETS. Tale meccanismo sarà regolamentato da un apposito Regolamento della Commissione Europea (cosiddetto *CBAM regulation*), anch'esso in fase di redazione normativa presso le istituzioni Europee. La transizione dal sistema attuale al nuovo CBAM sarà graduale e si svolgerà su un arco temporale di circa 10 anni, in cui coesisteranno entrambi i sistemi.

Tale evoluzione normativa, che comporta modifiche sia di natura tecnica che amministrativa per la gestione del sistema, richiederà un riassetto complessivo delle attività di competenza dell'Amministrazione e delle procedure in uso.

1.1. Contesto normativo e procedurale di riferimento

Il sistema dello scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra, in sintesi ETS, è stato istituito con la Direttiva comunitaria 2003/87/CE, recepita nell'Ordinamento giuridico italiano attraverso il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che ha attribuito il ruolo di autorità nazionale competente per l'attuazione della direttiva al "*Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto*", istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel prosieguo anche MASE o Ministero (ex Ministero della transizione ecologica).

La direttiva 2009/29/CE, modificando la 2003/87/CE, ha esteso il campo di applicazione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra a nuovi settori industriali. Dal 2012, sono stati inclusi nel sistema anche gli operatori aerei e, dal 2013, sono coinvolti gli impianti di produzione di alluminio, calce viva, acido nitrico, acido adipico, idrogeno, carbonato e bicarbonato di sodio e gli impianti per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio di CO₂.

La direttiva 2009/29/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, come successivamente modificato dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111. L'Autorità Nazionale competente è il *Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto*, le cui modalità di funzionamento furono disciplinate con Decreto Ministeriale 29 luglio 2016 n. 179.

Ogni impianto autorizzato deve monitorare annualmente le proprie emissioni e compensarle con quote di emissione europee (*European Union Allowances*, EUA e *European Union Aviation Allowances*, EUA A - equivalenti entrambi a 1 tonnellata di CO₂ eq.) che possono essere comprate e vendute sul mercato. Fino al 2020, gli impianti potevano utilizzare a questo scopo e solo in percentuale ridotta, anche crediti di emissione non europei, derivanti da progetti realizzati nell'ambito dei meccanismi di progetto del

Protocollo di Kyoto (*Clean Development Mechanism*, CDM e *Joint Implementation*, JI). A partire dal 2021 ciò non è più consentito dalla direttiva ETS.

Gli impianti possono comprare e vendere quote tra loro, attraverso accordi privati o rivolgendosi al mercato secondario del carbonio. Le quote sono contabilizzate nel Registro unico dell'Unione europea, una banca dati in formato elettronico che tiene traccia di tutte le transazioni e i passaggi di proprietà delle quote e consente agli operatori di compensare, annualmente, le proprie emissioni restituendo le quote agli Stati membri.

La Direttiva 2018/410/UE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 19 Marzo 2018, ha nuovamente e profondamente modifica la direttiva 2003/87/CE, e stabilisce il funzionamento dell'*Emissions Trading System europeo* nella fase IV del sistema (2021-2030).

Considerate le profonde modifiche apportate dalla direttiva 2018/410/UE al sistema ETS, **il D.lgs. 47/2020 del 9 giugno 2020** (G.U. n.146 del 10/06/2020), che ne costituisce il recepimento nazionale, ha previsto l'abrogazione del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, con l'adozione di un provvedimento coerente e in linea con le nuove disposizioni europee, in particolare con i nuovi Regolamenti attuativi derivati e direttamente applicabili negli Stati membri.

La direttiva 2003/87/CE è attualmente in fase di ulteriore modifica, come accennato nel paragrafo precedente. Le modifiche concordate nella fase negoziale della Direttiva ETS riguardano molteplici aspetti di rilievo, tra cui i più significativi:

- Il volume totale delle emissioni si riduce una tantum all'entrata in vigore della Direttiva nel 2024, e annualmente del 4,3% (fattore lineare); poi nuovamente una tantum nel 2027 e annualmente del 4,4%;
- Graduale introduzione del nuovo meccanismo CBAM su alcune categorie di prodotti per il contrasto del "carbon leakage" diretto, e contestuale graduale riduzione delle quote assegnate a titolo gratuito per i medesimi prodotti, fino alla totale transizione al nuovo sistema di tassazione dei prodotti in ingresso alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism*);
- Revisione dei benchmark di riferimento per l'assegnazione gratuita al fine di includere anche le nuove tecnologie emergenti (ad es. produzione idrogeno verde), e introduzione di criteri di condizionalità per l'assegnazione delle quote gratuite;
- Revisione del campo di applicazione per gli impianti industriali con riferimento a: impiego di biomassa, modifiche soglie di ingresso in EU ETS, possibile inclusione degli impianti di incenerimento rifiuti, adeguata considerazione della razionalizzazione degli impianti e transizione energetica;
- Inclusione in EU ETS del settore trasporto marittimo (merci e passeggeri);
- Introduzione di un sistema ETS per i consumi di combustibili utilizzati negli edifici, nel trasporto stradale e nella piccola industria (separato dai restanti settori a causa delle macroscopiche differenze);

- Revisione del funzionamento della Riserva stabilizzatrice del mercato;
- Revisione e potenziamento dei fondi di Modernizzazione e di Innovazione;
- Utilizzo vincolato dei proventi delle aste, esclusivamente connesso al reimpiego per fini ambientali.

La figura sottostante riporta le principali proposte di modifica, evidenziando in verde scuro quelle con un presumibile impatto rilevante sulle attività di assistenza e di supporto, in verde chiaro quelle con un impatto limitato e in grigio quelle non rilevanti.



FIG. 1 – Impatti delle proposte di modifica della Direttiva ETS

Di seguito si riportano in sintesi proposte di modifica con presumibile impatto rilevante sulle attività di assistenza e di supporto.

Estensione dell'EU ETS al trasporto marittimo

La proposta della Commissione prevede l'estensione dell'EU ETS al trasporto marittimo, in particolare alle emissioni delle navi di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate, indipendentemente dallo stato di bandiera a cui appartengono. Le emissioni contabilizzate sono quelle derivanti da tratte intra-UE, quelle che si verificano all'ormeggio in un porto dell'UE, nonché il 50% delle emissioni derivanti da tratte con porto di partenza/scalo extra UE con scalo/partenza porti UE, e viceversa.

Inoltre, saranno particolarmente poste sotto attenzione le emissioni prodotte in porto dalle navi passeggeri e dalle navi portacontainer, cercando di favorire una transizione verso tecnologie di alimentazione alternativa.

L'inclusione del nuovo settore nel sistema dovrebbe avvenire in maniera graduale a partire dal 2024. Nel 2025 il sistema andrebbe a regime con l'avvio dell'obbligo di restituzione di

quote, che gradualmente arriverà alla restituzione del 100% delle quote. L'obiettivo di riduzione delle emissioni del comparto è del 75% entro il 2050.

Ogni società di navigazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'EU ETS è attribuita a uno Stato membro – l'autorità di riferimento – per la sua amministrazione ai sensi della direttiva. L'autorità di riferimento è stabilita in base al luogo in cui è registrata la società di navigazione. Se non è registrata in uno Stato membro, la società è attribuita allo Stato membro in cui ha registrato il maggior numero di scali nei due anni di monitoraggio precedenti.

La proposta prevede l'applicabilità delle norme in materia di monitoraggio e comunicazione, nonché le norme in materia di verifica e accreditamento di cui al regolamento (UE) 2015/757, come modificate dal Regolamento delegato (UE) 2016/2071 della Commissione, del 22 settembre 2016. Considerato il gran numero di soggetti che sono stimati essere inclusi nel campo di applicazione e assegnati all'Italia, è atteso che l'estensione della Direttiva ETS a questo settore comporti un forte incremento delle attività dell'autorità competente e di conseguenza un impatto sulle attività di assistenza e di supporto rese all'Amministrazione. Peraltro, dovendo essere avviata l'implementazione del sistema a questo nuovo settore presumibilmente dal 2023, con peculiarità che lo rendono simile per alcuni versi al settore del trasporto aereo, le attività di assistenza e di supporto saranno prevalentemente legate alla predisposizione di procedure e strumenti operativi dedicati, necessari per l'avvio del nuovo sistema, nonché a tutte le attività preparatorie che si renderanno necessarie su valutazione dell'Amministrazione.

Introduzione dello scambio di quote di emissione per gli edifici e il trasporto stradale

La proposta prevede l'istituzione, a partire dal 2027, di un sistema di scambio di quote di emissione per il trasporto stradale, gli edifici e la piccola industria, settori che presentano un notevole potenziale di riduzione delle emissioni, efficace sotto il profilo dei costi. L'estensione dell'ETS a tale ambito è anche indicata in acronimo come *BRT – Building and Road Transport*. L'istituzione di un sistema separato ma contiguo all'EU ETS ha lo scopo di evitare di alterare il corretto funzionamento del sistema di scambio delle quote di emissione per gli impianti industriali e il trasporto aereo, dati i diversi potenziali di riduzione in tali settori e i diversi fattori che incidono sulla domanda. L'eventuale fusione dei due sistemi verrà presa in considerazione soltanto successivamente dalla Commissione, sulla base dell'esperienza acquisita.

Misure di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM)

Il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (*Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM*) fa parte del processo di eliminazione progressiva e graduale dell'assegnazione a titolo gratuito di quote EU ETS. Le quote gratuite sono il principale strumento corrente per affrontare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. Il nuovo sistema, alternativo alle assegnazioni gratuite, si prefigge di attenuare detto rischio

incoraggiando i produttori dei paesi non UE a rendere più ecologici i loro processi di produzione, garantendo allo stesso tempo la compatibilità con l'OMC².

La proposta della Commissione, contenuta in un altro strumento del pacchetto Fit for 55 [COM (2021)564], prevede che alle importazioni nel territorio doganale dell'Unione di specifiche merci provenienti da paesi terzi con standard ambientali meno rigorosi di quelli dell'UE sia applicata una tariffa. Gli importatori di tali merci sono pertanto i destinatari della nuova disciplina. Essi dovranno acquistare e restituire ogni anno un numero di "certificati CBAM" corrispondente alle emissioni incorporate nei prodotti importati.

Il nuovo meccanismo sarà introdotto gradualmente e inizialmente si applicherà solo a un numero selezionato di beni ad alto rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio: ghisa, ferro e acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio, idrogeno ed energia elettrica. L'entrata in vigore del nuovo sistema è prevista per il 1° gennaio 2025. Durante un primo periodo di avvio, antecedente al 2025, al fine di facilitare la corretta attuazione del meccanismo e ridurre il rischio di effetti negativi sugli scambi, gli importatori dovranno fornire comunicazioni sulle emissioni incorporate nei prodotti importati senza applicazione del meccanismo di adeguamento finanziario. Allo stesso tempo, la produzione dei beni soggetti al regolamento CBAM beneficerà ancora del 100% delle quote gratuite assegnate in funzione del livello di attività. A partire dal 2026, le quote gratuite saranno gradualmente ridotte grazie all'applicazione di un fattore di riduzione (fattore CBAM), con valori che andranno progressivamente aumentando nel corso di 10 anni fino a raggiungere la totale eliminazione delle quote gratuite entro il 2035.

Ciascuno Stato membro deve designare un'autorità competente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal regolamento. L'Autorità deve provvedere al rilascio delle autorizzazioni dei dichiaranti ed è tenuta ad istituire un registro nazionale dei dichiaranti autorizzati sotto forma di una banca dati elettronica standardizzata contenente i dati relativi ai certificati CBAM. I certificati CBAM saranno infatti creati, gestiti e rilasciati dalle Autorità competenti degli Stati membri.

La Commissione Europea e le autorità nazionali dovranno vigilare affinché l'applicazione combinata e transitoria delle quote EU ETS assegnate a titolo gratuito e del CBAM non si traduca in un trattamento più favorevole per le merci dell'Unione rispetto alle merci importate nel territorio doganale dell'Unione.

La coesistenza, nel periodo di transizione, del CBAM e delle assegnazioni gratuite, rappresenta in effetti un elemento di criticità, che aumenterà la complessità di gestione dei settori produttivi dei beni via via coinvolti. L'impatto sulle attività di assistenza e di supporto, legate all'avvio del nuovo meccanismo e alla gestione della sua complessità, si riscontra in particolare nel comparto assegnazioni gratuite. Tuttavia, l'implementazione del nuovo sistema comporterà anche la necessità di predisporre nuove procedure e strumenti

² OMC - Organizzazione Mondiale del Commercio

operativi, per la gestione di queste nuove autorizzazioni CBAM, assicurandone il coordinamento con quelli già esistenti relativi all'EU ETS.

1.2. Organizzazione della struttura amministrativa: competenze e funzionamento

Per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, il D.lgs. 30/2013 istituì il Comitato nazionale, definendone la struttura organizzativa e funzionale ed attribuendogli il ruolo di Autorità nazionale competente. Il Comitato è composto da un Consiglio direttivo, con funzioni deliberanti, e da una Segreteria tecnica, con funzioni istruttorie.

Il D.Lgs. 30/2013 prevedeva che il Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) assicurasse al Comitato ETS adeguato supporto logistico ed organizzativo.

La Segreteria tecnica del Comitato era composta da ventitré membri, di cui sei appartenenti al Ministero della transizione ecologica ed i restanti designati da altre Amministrazioni, rappresentate in relazione alle proprie competenze ed interessi per le attività inerenti agli impianti fissi e per il trasporto aereo. In ragione della sua composizione, la Segreteria tecnica del Comitato costituiva un organismo non operante a tempo pieno, atteso che i rappresentanti delle altre Amministrazioni interessate non ricoprivano l'incarico a titolo esclusivo. Lo svolgimento delle funzioni istruttorie proprie della segreteria tecnica comporta, invece, un'attività che deve essere sviluppata senza soluzione di continuità.

Il D.lgs. 47/2020, partendo da tali considerazioni, provvede ad una razionalizzazione e a un rafforzamento della struttura organizzativa dell'Autorità nazionale competente.




FIG. 2 - Schema organizzativo della ANC e contesto di gestione EU ETS

Ai sensi del D.lgs. 47/2020, art. 4, il Comitato è un organo collegiale composto da 15 membri, dei quali dieci con diritto di voto e cinque con funzioni consultive, nominati con Decreto del Ministero della transizione ecologica. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato per una sola volta.

L'attività istruttoria preliminare, ai fini della stesura degli atti deliberativi del Comitato, relativi ai procedimenti del Sistema ETS è di competenza del Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) che, a tal fine, istituisce, nell'ambito della competente Direzione Generale Competitività ed Efficienza Energetica (DG CEE) – in precedenza trattavasi della Direzione Generale Clima Energia e Aria - una Segreteria tecnica composta da cinque funzionari di ruolo, di cui uno con funzioni di coordinatore.

Per lo svolgimento di tali attività il Ministero si avvale del supporto delle proprie società *in house* e di ISPRA. Per le attività relative ai piccoli emettitori e al settore del trasporto aereo, i procedimenti istruttori sono svolti con il supporto rispettivamente del GSE e di ENAC.

Lo strumento utilizzato per lo svolgimento delle istruttorie è il Portale ETS (*cf.* § 1.3.9). Il Portale ETS, riconosciuto come strumento comunicativo tra l'Autorità competente e i soggetti cui si applica la disciplina EU ETS all'art. 4 del D.Lgs. 47/2020, è un sito web il cui sviluppo è stato avviato nel 2016, reso per la prima volta operativo nel 2017 per la raccolta delle comunicazioni delle emissioni. Negli anni è stato ulteriormente sviluppato e arricchito di funzionalità, fino alla completa attivazione nel dicembre 2019. Ai sensi della deliberazione 164/2019 il Comitato ETS ha disposto l'utilizzo pressoché esclusivo del Portale ETS per la trasmissione delle istanze di parte disciplinate dal vigente contesto normativo europeo e nazionale.

Il nuovo assetto dell'ANC, come definito nel D.Lgs. 47/2020, tuttavia, non si è ancora realizzato. Infatti, i membri del Consiglio Direttivo non sono ancora stati nominati, come pure i membri costituenti la Segreteria Tecnica del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nelle more è pertanto rimasta in carico l'esistente ANC di cui al D.Lgs. 30/2013. In attesa che la nomina e insediamento della nuova ANC avvenga a breve, nel recente passato le attività di assistenza e supporto della Sogesid S.p.a. sono state svolte secondo le indicazioni dell'Amministrazione e condividendo con essa le priorità di intervento e gli ambiti di azione.

Sarà pertanto necessaria, nel momento dell'avvicendamento tra l'ANC ancora in carico e la nuova ANC, una attività di supporto per il passaggio di consegne, il trasferimento di informazioni, l'adeguamento di procedure e modalità di comunicazione tra i soggetti coinvolti.

1.3. Descrizione dei procedimenti da supportare e degli strumenti in uso

Le azioni di competenza e le relative attività previste nell'ambito del sistema dell'*Emission Trading*, relativamente al complesso degli adempimenti riguardano principalmente le seguenti macroaree:

- ***definizione dell'elenco degli impianti stazionari e degli operatori aerei*** che ricadono nel campo di applicazione della direttiva *Emissions Trading* (Direttiva 2003/87/CE;

- *verifica della conformità alla normativa* prevista per gli operatori aerei amministrati dall'Italia nel sistema comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra;
- *definizione del rilascio delle autorizzazioni all'emissione di gas a effetto serra*, loro aggiornamento e revoca;
- *analisi e valutazione di conformità dei piani di monitoraggio* delle emissioni redatti dai gestori degli impianti e dagli operatori aerei, alle disposizioni unionali vigenti;
- *analisi e valutazione dei Piani della metodologia di monitoraggio* presentati dai gestori degli impianti stazionari, inerenti alla gestione dei dati relativi all'assegnazione gratuita e al monitoraggio dei livelli di attività, nonché loro aggiornamenti. Valutazione della conformità alle disposizioni unionali vigenti;
- *definizione dell'elenco degli impianti che fuoriescono dal regime Opt-out nazionale* per mancato mantenimento delle condizioni di esclusione dall'EU ETS, e che occorre reintrodurre nel sistema ETS; gestione dei processi propedeutici e conseguenti alla reintroduzione (aggiornamento dell'autorizzazione, calcolo dell'assegnazione gratuita spettante, analisi e valutazione del piano di monitoraggio delle emissioni e del piano della metodologia di monitoraggio);
- *determinazione delle quote preliminari e finali assegnate* a titolo gratuito agli impianti stazionari e agli operatori aerei, nonché delle quote da assegnare ai nuovi entranti;
- *analisi e valutazione delle comunicazioni sui livelli di attività annuali*, calcolati sulla base del piano della metodologia di monitoraggio redatto dai gestori degli impianti stazionari e approvato dal Comitato, determinazione delle eventuali modifiche alle quote assegnate a titolo gratuito e attività propedeutiche e conseguenti alle interlocuzioni con la Commissione Europea per l'approvazione delle assegnazioni gratuite;
- *definizione del rilascio annuale delle quote assegnate* agli impianti stazionari, anche secondo le nuove modalità disposte dal Comitato ETS, e gestione dei processi di resa delle quote rilasciate in eccesso agli operatori;
- *verifica delle comunicazioni delle emissioni annuali*, calcolate sulla base del piano di monitoraggio redatto dai gestori degli impianti e dagli operatori aerei e approvato dal Comitato, e rendicontazione delle quote emesse;
- *analisi e valutazione delle comunicazioni sul miglioramento del monitoraggio* delle emissioni presentati dai gestori degli impianti stazionari e dagli operatori aerei;
- *applicazione del regime tariffario* richiesto dalla normativa nazionale sull'*Emissions Trading*;
- *verifiche e controlli* degli adempimenti normativi e applicazione del regime sanzionatorio.

Nel seguito si riportano il regime normativo e la prassi amministrativa per gli adempimenti previsti per le categorie che rientrano nell'ambito di applicazione del Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

1.3.1. Istruttorie di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra (impianti stazionari)

Il D.lgs. 47/2020 stabilisce che nessun impianto possa esercitare le attività elencate nell'Allegato I del medesimo decreto a meno che non sia munito di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra. I gestori degli impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. 47/2020 (e del precedente D.lgs. 30/2013 e s.m.i.), che non siano già in possesso di un'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra devono presentare la domanda di autorizzazione prima della data di entrata in esercizio dell'impianto secondo le modalità stabilite dall'Autorità Nazionale Competente (ANC).

Rilascio di una nuova autorizzazione

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra prevede la compilazione di una domanda di autorizzazione costituita da una sezione anagrafica e una sezione tecnica; la presentazione della domanda avviene attraverso il portale ETS. Per poter accedere a tale sito, l'operatore deve registrarsi richiedendo le credenziali di accesso. Una volta completato il processo di abilitazione al sistema, l'operatore può compilare i moduli on-line relativi alla domanda di autorizzazione.

Parte integrante dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è il Piano di monitoraggio; tale documento (file .xls) e gli allegati tecnici ad esso riferiti, vengono caricati sul medesimo portale ETS. Nella presentazione della richiesta di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è inclusa anche la documentazione attestante il pagamento della tariffa dovuta.

Ai sensi del D.lgs. 47/2020, per l'operatore che fa richiesta di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra è prevista anche la presentazione del piano della metodologia di monitoraggio. Il piano della metodologia di monitoraggio è un documento tecnico, corredato da appositi allegati, previsto dal Reg. UE n. 331/2019 e inerente al monitoraggio dei dati impiantistici utili all'assegnazione di quote a titolo gratuito all'impianto, e la loro variazione di anno in anno anche ai sensi del Reg. UE n. 1842/2019.

A seguito della presentazione della richiesta di autorizzazione si dà avvio al processo istruttorio, che si conclude con l'approvazione di una delibera di "rilascio autorizzazione" da parte dell'ANC. La delibera conferma un identificativo unico dell'impianto, ne individua il gestore, la localizzazione dell'impianto, conferma le attività ETS svolte, approva il piano di monitoraggio delle emissioni nonché il piano della metodologia di monitoraggio.

Aggiornamento dell'autorizzazione

Nei casi previsti dal D.lgs. 47/2020, nonché dai regolamenti europei in materia di monitoraggio delle emissioni (Reg. UE 2066/2018) e di monitoraggio dei dati relativi alle quote assegnate a titolo gratuito (Reg. UE 331/2019), in cui è necessario rettificare/aggiornare

le informazioni anagrafiche e/o tecniche presenti nell'autorizzazione, nel piano di monitoraggio o nel piano della metodologia di monitoraggio, l'operatore apporta le necessarie modifiche e trasmette, per la successiva approvazione, la domanda di aggiornamento all'ANC. Le modifiche possono essere di tipo sostanziale o non sostanziale. Per tutte le modifiche all'autorizzazione è previsto che l'operatore comunichi preventivamente all'ANC, con un anticipo di 60 giorni rispetto alla loro efficacia, la natura di dette modifiche, la loro finalità e tutti i dettagli di cui è in possesso. Tale comunicazione è trasmessa attraverso il portale ETS.

A modifica avvenuta, a seconda che la stessa sia identificata come sostanziale o non sostanziale ai sensi del D.lgs. 47/2020 e dei pertinenti regolamenti europei, il gestore di un impianto è tenuto ad effettuare:

Se la modifica è **sostanziale**, entro 30 giorni dalla data in cui la modifica ha effetto:

- un aggiornamento complessivo dell'autorizzazione e dei dati in essa contenuti, e il contestuale aggiornamento del piano di monitoraggio delle emissioni, ovvero l'aggiornamento del solo piano di monitoraggio, ove pertinente;
- l'aggiornamento del piano della metodologia di monitoraggio.

Se la modifica **non è sostanziale**, le medesime attività di cui al punto precedente, ma entro la fine dell'anno in cui la modifica ha effetto. Le istanze presentate dai gestori sono avviate alla fase istruttoria, le cui risultanze sono trasmesse all'ANC, che provvede alla emanazione di atti deliberativi in cui si rilascia l'aggiornamento dell'autorizzazione ovvero l'aggiornamento del piano di monitoraggio e/o del piano della metodologia di monitoraggio.

Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione di un impianto può avvenire a seguito di cessazione totale dell'attività, di revoca dell'AIA, di modifiche che portano l'impianto al di sotto della soglia di inclusione nel campo di applicazione del D.lgs. 47/2020, o in caso di interruzione delle attività superiore ai 6 mesi. In tutti questi casi, l'operatore informa l'ANC delle circostanze intervenute attraverso la presentazione di un'istanza sul portale ETS. L'istanza contiene una dichiarazione resa dal gestore e opportuna documentazione di carattere tecnico, amministrativo o giuridico, a supporto di quanto dichiarato, ed è corredata nei casi in cui l'impianto gode di assegnazione di quote gratuite dal modulo ALC³ opportunamente compilato. L'istanza deve essere presentata dall'operatore entro 30 giorni dall'avvenuta cessazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la cessazione di attività.

Di seguito una descrizione dettagliata delle casistiche.

³ Modulo ALC è il template utilizzato per la comunicazione dei livelli di attività ed utile anche nei casi di cessazione di attività e/o uscita dal campo di applicazione, per le successive comunicazioni alla Commissione Europea.

- I. **Cessazione totale dell'attività** (articolo 26 del D.lgs. 47/2020). Si considera che un impianto abbia cessato le sue attività quando:
- l'impianto non svolge più le attività di cui all'allegato I del D.lgs. 47/2020;
 - l'impianto non è più in funzione e per ragioni tecniche la ripresa dell'attività è impossibile;
 - l'impianto interrompe le attività di cui all'allegato I per un periodo superiore a 6 mesi (estendibili fino ad un massimo di 24 a discrezione dell'ANC). Tale casistica non si applica agli impianti di riserva, agli impianti in stand by, agli impianti che funzionano in base ad un calendario stagionale, se le condizioni di cui all'articolo 26(2) del D.lgs. 47/2020 sono soddisfatte;
 - l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra è revocata per altre motivazioni.
- II. In caso di dismissione di una o più fonti, ovvero altri generi di interventi, che causano **una riduzione della capacità produttiva o termica al di sotto della soglia di inclusione** definita per una delle attività ricomprese nell'allegato I al D.lgs. 47/2020, si individua **l'uscita dell'impianto dal campo di applicazione ETS**.

Le comunicazioni connesse alla cessazione di attività o all'uscita dal campo di applicazione sono rese dall'operatore attraverso il portale ETS. Segue l'avvio della fase istruttoria, con possibile richiesta di integrazioni/approfondimenti all'operatore, incentrata soprattutto sugli elementi tecnici che il gestore adduce come motivazioni per l'uscita dal campo di applicazione. Solo a conclusione dell'istruttoria, l'ANC riconosce la revoca dell'autorizzazione approvando una apposita deliberazione di "Revoca dell'autorizzazione" che è specificatamente redatta per ciascuna singola autorizzazione revocata, ovvero il suo mantenimento con il rigetto dell'istanza del gestore.

Interruzione e riavvio delle attività

In caso di interruzione dell'attività superiore ai 6 mesi (articolo 26 del D.lgs. 47/2020) il gestore è tenuto a trasmettere apposita comunicazione (si veda paragrafo relativo alla *Revoca dell'autorizzazione*).

Quando invece l'interruzione dell'attività è in atto al 1° gennaio di ciascun anno ed è inferiore ai 6 mesi, indipendentemente dal fatto che essa possa comportare o meno una cessazione di attività, il gestore è tenuto a darne comunicazione all'Autorità Nazionale Competente entro il 31 gennaio dello stesso anno, ai sensi dell'articolo 26(4) del D.lgs. 47/2020.

La comunicazione è trasmessa attraverso il portale ETS e, secondo quanto previsto all'articolo 27(2), lettera a) del D.Lgs. 47/2020, ha impatto sul rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito all'impianto in questione, qualora questo ne abbia diritto. Fino a quando l'operatore, infatti, non comunica una variazione dallo stato di interruzione, l'ANC può sospendere il rilascio delle quote in via cautelativa, fino a che non abbia determinato se le attività dell'impianto siano riprese, ovvero le stesse siano cessate in via definitiva.

L'operatore è tenuto a trasmettere una successiva comunicazione di **riavvio dell'attività** dell'impianto, anch'essa resa attraverso il portale ETS, ovvero una comunicazione di **cessazione totale dell'attività**. Le due comunicazioni sono avviate ad istruttoria e, rispettivamente, l'esito si traduce nel rilascio delle quote precedentemente sospeso dal Comitato, ovvero la revoca dell'autorizzazione secondo quanto già descritto in precedenza. Le decisioni in merito agli impatti sul rilascio delle quote a titolo gratuito, a seguito dell'istruzione delle istanze presentate sia di *interruzione di attività* che di *riavvio di attività*, sono assunte con le deliberazioni inerenti al "Rilascio delle quote a titolo gratuito".

Richiesta di estensione del periodo di inattività

Laddove un impianto ricada nel caso di una interruzione di attività protrattasi per 6 mesi, e ricorrano le condizioni di cui all'articolo 26(3), il gestore può trasmettere una **richiesta di estensione del periodo di inattività**, invece che una comunicazione di cessazione di attività (come sarebbe necessario ai sensi dell'art. 26(1)). La richiesta è prodotta attraverso il portale ETS e corredata da adeguata documentazione. Le informazioni rese dal gestore e relativa documentazione sono avviate ad istruttoria, le cui risultanze sono trasmesse al Comitato perché assuma una decisione in merito al mantenimento dell'autorizzazione con accettazione dell'estensione del periodo di inattività, specificandone altresì l'estensione temporale concessa, ovvero rigetti la domanda del gestore e proceda con la revoca dell'autorizzazione.

Gli esiti della decisione assunta dal Comitato sono comunicati al gestore con apposita comunicazione in caso di accoglimento, ovvero con la pubblicazione di una deliberazione di revoca dell'autorizzazione.

1.3.2. Istruttorie assegnazione e rilascio quote (impianti stazionari)

L'assegnazione relativa al primo periodo della fase IV ETS (2021-2025) è stata determinata sulla base di un lungo e complesso processo di raccolta dati realizzato in tutti gli Stati membri partecipanti all'EU ETS, dalle rispettive Autorità competenti e tutti i gestori degli impianti stazionari da esse amministrati, in stretta collaborazione con la Commissione Europea. Detto esercizio, svoltosi negli anni 2019 e 2020, si è concluso con l'adozione di una Decisione della Commissione Europea (335/2021) che ha approvato le tabelle nazionali di assegnazione. Si ricorda infatti che sin dal 2013 il processo di assegnazione e riconoscimento delle quote gratuite è centralizzato a livello europeo. La Commissione, pertanto, dispone le attività necessarie, di concerto con gli Stati membri, in conformità ai regolamenti attuativi della Direttiva 2003/87/CE. In particolare, per il periodo 2021-2025 il vigente regolamento 331/2019/UE.

A livello nazionale, l'assegnazione iniziale agli impianti per gli anni 2021-2025 è stata sancita con la deliberazione 42/2021 del Comitato ETS.

Con l'inizio del quarto periodo di trading dal 01/01/2021, la procedura per la revisione dell'assegnazione iniziale nonché la determinazione della nuova assegnazione per gli impianti EX-NOVO ha subito un notevole cambiamento rispetto alla fase III, in quanto tutti i casi di revisione dell'assegnazione cui al D. Lgs. 30/2013 sono stati sostituiti da una nuova metodologia, basata sull'andamento del parametro dell'assegnazione - il livello di attività - secondo quanto predisposto dal Regolamento Delegato (UE) 2019/331, *“che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”* e del Regolamento (UE) 2019/1842 *“recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività”*.

I dati relativi all'assegnazione sono monitorati dai gestori attraverso il piano della metodologia di monitoraggio (cfr. § 1.3.1). La Direttiva e i regolamenti attuativi citati hanno disposto che gli impianti che godono di assegnazione gratuita debbano inviare una comunicazione che contenga i livelli di attività dei sotto-impianti, con cadenza annuale e scadenza al 31 marzo. Detta comunicazione, come la comunicazione delle emissioni, è sottoposta a verifica di parte terza ai sensi del regolamento 2067/2018. Di fatto, ciò si traduce nella ricezione di oltre 650 istanze per anno, non presenti fino al 2020, con un aumentato carico di attività.

Sulla base della comunicazione dei livelli di attività, l'ANC determina se è necessario apportare una modifica all'assegnazione iniziale dell'impianto, e in caso affermativo informa la Commissione Europea attraverso apposte procedure di trasmissione dati, nonché emettendo un provvedimento che riconosce la nuova assegnazione. La Commissione emette un proprio provvedimento (Decisione) di modifica delle tabelle nazionali degli Stati membri 4 volte all'anno. A valle di tale modifica, al singolo impianto viene effettivamente riconosciuta la nuova assegnazione gratuita, iscritta nel Registro dell'Unione, e il Comitato provvede altresì al rilascio delle quote dovute al gestore.

Le operazioni di rilascio delle quote avvengono a norma dell'articolo 27 del D.Lgs. 47/2020, annualmente entro il 28 febbraio, e si sostanziano in:

- emissione di un provvedimento dell'ANC che decreta il rilascio delle quote, atteso che sia stata determinata l'assegnazione dell'impianto (anche qualora modificata sulla base della comunicazione dei livelli di attività), e non sussistano cause ostative al rilascio delle quote, quali ad esempio: interruzione di attività in corso, comunicazioni di cessazione delle attività in corso di istruttoria, un aggiornamento anagrafico del gestore ai sensi dell'art. 17(2), lettera a) del D.Lgs. 47/2020 in corso di istruttoria che determina una incertezza nel soggetto a cui rilasciare le quote, mancato pagamento delle tariffe previste dal D.M. 6 dicembre 2021 per tale attività, presenza di una procedura concorsuale di cui all'ordinamento giuridico nazionale;

- conseguentemente alla determinazione del Comitato, nel Registro (gestito da ISPRA) avviene materialmente il passaggio delle quote sul conto dell'operatore, per ciascun impianto e per ciascun anno.

A partire dal 2022, il Comitato ETS ha adottato un approccio nuovo nella gestione dei rilasci delle quote gratuite. In passato, infatti, stante l'esistenza di una istruttoria in corso relativa alla modifica dell'assegnazione gratuita (essendo dunque indeterminato l'ammontare di quote spettante per un dato anno a un dato impianto), il Comitato sospendeva temporaneamente il rilascio in attesa di conoscere con esattezza il quantitativo di quote spettante, ed evitare così di rilasciare potenzialmente quote in eccesso che poi andrebbero recuperate dai gestori. La deliberazione 54/2022 ha invece sovvertito tale procedura, realizzando invece un rilascio delle quote massivo anche in presenza di istruttoria pendente sulla comunicazione dei livelli di attività, per poi procedere successivamente con il recupero delle quote nel caso di revisione dell'assegnazione gratuita al ribasso. Ciò è in linea con le procedure previste dal Regolamento UE 1842/2019 e dal Regolamento UE 1122/2019, che contemplano la "resa" delle quote rilasciate in eccesso ad un gestore. Tuttavia, la differente gestione del processo, aggiunge una serie di passaggi amministrativi e una necessaria attività di gestione dati e monitoraggio che non erano previsti con la precedente modalità di gestione del rilascio quote.

Nel 2024 saranno svolte tutte le attività, disposte dalla Commissione e concordate con gli Stati Membri, volte alla determinazione dell'assegnazione gratuita per il secondo periodo della fase IV (2025-2030). Sarà realizzata nuovamente una raccolta dati che vedrà impegnate le autorità competenti di tutti gli SM, la Commissione, e tutti gli impianti industriali europei inclusi nell'ETS. Tale esercizio, caratterizzato dalla vasta copertura territoriale e dalla notevole attività amministrativa e tecnica necessaria, sarà reso ulteriormente complesso dalle novità introdotte dalla Direttiva ETS rivista nel 2023, con l'introduzione delle modifiche di cui si è detto in precedenza (*cf.* § 1.1. es. cambio dei confini dei benchmark di prodotto, introduzione del CBAM, introduzione della condizionalità energetica, sistema di bonus/malus per i migliori e peggiori impianti europei in termini di intensità emissiva, etc).

1.3.3. Istruttorie Settore AVIO

Le caratteristiche peculiari dello schema ETS del settore aviazione (come disciplinato dal D.lgs. 30/2013 e poi dal D.lgs. 47/2020) sono le seguenti:

- il sistema si applica a tutti i voli che atterrano e decollano da aeroporti situati nell'UE e ai voli che decollano dall'UE e atterrano in Svizzera o nel Regno Unito a prescindere dalla nazionalità della compagnia aerea;
- gli operatori aerei devono monitorare, e far verificare le loro emissioni, con un metodo standardizzato e definito a livello europeo. Essi devono sottoporre

all'Autorità Nazionale Competente il piano di monitoraggio ai fini dell'approvazione dello stesso;

- la nazionalità dell'autorità di amministrazione è quella dello Stato di rilascio del Certificato di Operatore Aereo (COA) nel caso di operatori aerei comunitari; per gli operatori aerei di Paesi terzi si utilizza il criterio di "traffico prevalente" in Europa.

Nel caso di operatore aereo "nuovo entrante", ovvero, un operatore individuato per la prima volta dalla Commissione Europea, previa la pubblicazione del Regolamento UE a cui segue apposita Delibera dell'ANC, l'operatore è tenuto ad inviare all'ANC il primo piano di monitoraggio entro 60 giorni dalla sua individuazione.

Nel caso, invece, di operatori aerei già operanti e già inclusi nel campo di applicazione della Direttiva ETS, gli stessi sono tenuti ad aggiornare annualmente il proprio piano di monitoraggio, qualora non si verificano modifiche significative. Mentre in caso di modifica del sistema di monitoraggio (modifica significativa) la documentazione opportunamente aggiornata deve essere inviata per l'approvazione dell'ANC entro 30 giorni dall'avvenuta modifica.

Nel primo quadrimestre di ogni anno, l'ANC è tenuta ad approvare la "Lista degli operatori aerei amministrati dall'Italia" come previsto dall'art. 10 comma 1 del D.Lgs. 47/2020. La lista è determinata sulla base dell'analisi, elaborazione e verifica dei dati estratti dall'ETS Support Facility di EUROCONTROL (database online), della lista degli operatori aerei approvata ogni anno dalla Commissione Europea previa la pubblicazione di apposito Regolamento UE e dalla raccolta delle informazioni fornite dagli operatori stessi.

L'Art. 35, comma 2 del D.lgs. 47/2020 stabilisce che entro il 31 marzo di ogni anno gli operatori aerei sono tenuti ad inviare all'ANC la comunicazione annuale delle emissioni verificata da ente terzo accreditato. Qualora gli operatori aerei ricadessero nella casistica dei piccoli emettitori (emissioni annue inferiori alle 25.000 tCO₂) sono previste delle procedure semplificate e sono tenuti ad inviare all'ANC la documentazione elaborata, ed automaticamente certificata, estrapolata dallo *small emitter tool* di Eurocontrol, come previsto dal Regolamento UE n. 2067/2018.

L'Art. 36, comma 3 del D.lgs. 47/2020 stabilisce che entro il 30 aprile di ogni anno gli operatori aerei inclusi nel campo di applicazione devono restituire le quote di emissione in quantità uguale a quelle comunicate nel mese di marzo ai sensi del citato art. 35. La comunicazione delle emissioni e la restituzione delle quote avvengono attraverso la piattaforma del Registro dell'Unione gestita da ISPRA.

L'Art. 9, comma 2 del D.lgs. 47/2020 stabilisce che l'ANC rilascia, a ciascun operatore aereo amministrato dall'Italia il numero di quote che gli sono state assegnate per quell'anno. L'attività di rilascio delle quote gratuite è subordinata ad una precedente fase di assegnazione regolamentata dall'Articolo 3 sexies della Direttiva 87/2003/CE.

Per gli operatori aerei è stato possibile presentare la richiesta di quote gratuite soltanto per due volte, da quando nel 2012 il settore aereo è stato inserito nel sistema EU ETS, una prima volta nell'anno 2011 per tutti gli operatori aerei e successivamente nel 2015 solo per talune categorie di operatori aerei (nuovi entranti ed operatori in forte crescita economica) per i quali è stato possibile richiedere l'assegnazione di quote gratuite da Riserva Speciale. La prima assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito risale alla Deliberazione n. 36/2011 del Comitato ETS. Conseguentemente, il 16 aprile 2014 la Commissione europea ha approvato il Regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante "modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale". Tale Regolamento ha introdotto una deroga temporanea agli obblighi della normativa ETS, riducendo il campo di applicazione ai soli voli all'interno del SEE (spazio economico europeo), relativamente al solo periodo 2013-2016. Tale riduzione ha avuto una diretta ripercussione sull'assegnazione delle quote, infatti, è stato necessario ricalcolare per ogni operatore aereo assegnatario il numero di quote spettanti, in riferimento ai soli voli coperti dal campo di applicazione, con la Deliberazione n. 27/2014. Le disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) n. 421/2014 sono state ulteriormente estese attraverso l'approvazione del Regolamento (UE) 2017/2392 del 13 dicembre 2017 che ha modificato la Direttiva ETS in relazione all'avvio del sistema CORSIA in ambito ICAO.

Come conseguenza dell'entrata in vigore della Brexit, l'Unione Europea ha dovuto effettuare una revisione delle assegnazioni di quote a titolo gratuito per il periodo 2021-2023, a seguito dell'approvazione del Regolamento delegato (UE) 2021/1416 e dell'esclusione dall'EU ETS delle tratte riconducibili ai voli in arrivo dal Regno Unito e attribuite agli altri Stati Membri.

In tale contesto, considerato il "*reduced scope*" di cui si è accennato sopra, e le ulteriori misure normative intervenute nel tempo, quali tra l'altro la connessione tra i sistemi EU ETS e il sistema ETS svizzero e l'implementazione degli accordi derivanti dalla Brexit, gli operatori aerei amministrati dall'Italia e assegnatari di quote gratuite sono 31 di cui 7 riassegnati all'Italia a partire dal 2022 e provenienti dalla precedente gestione della Gran Bretagna.

All'interno della proposta di revisione della direttiva ETS, viene definita l'eliminazione progressiva dell'assegnazione gratuita delle quote di emissione per il settore del trasporto aereo a partire dal 2024 e fino al 2027, anno in cui la totalità delle quote sarà assegnata tramite asta.

Inoltre, la proposta di revisione della Direttiva ETS stabilisce una implementazione del programma internazionale di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (CORSIA), approvato dall'ICAO, contestualmente al EU ETS per gli Stati membri dell'UE.

Sistema ICAO-CORSIA

Nell'ottobre 2016, in occasione della trentanovesima sessione dell'Assemblea generale, l'ICAO ha adottato la Risoluzione 39-3 che introduce un sistema globale di compensazione e riduzione del carbonio per il trasporto aereo internazionale, detto CORSIA (*Carbon Offsetting Reduction Scheme for International Aviation*).

Il sistema mira a stabilizzare le emissioni di CO₂ ai livelli del 2020, richiedendo alle compagnie aeree la compensazione della crescita delle proprie emissioni dopo il 2020. Questa iniziativa è stata concepita in abbinamento alle misure di riduzione delle emissioni per il settore aereo apportate dai miglioramenti tecnologici, organizzativi e dall'iniziativa *Sustainable Aviation Fuels* (SAF).

Nell'ambito delle proposte della Commissione Europea di cui al pacchetto *Fit for 55*, la revisione della direttiva EU-ETS per il trasporto aereo è volta all'attuazione del sistema CORSIA negli Stati membri dell'Unione attraverso l'EU ETS e in maniera parallela, in modo da garantire un'applicazione coerente con gli obiettivi climatici europei al 2030.

Di conseguenza, la complessità dovuta alla coesistenza e gestione dei due sistemi è accompagnata dalla necessità di evitare distorsioni di mercato: il sistema EU ETS continuerà ad applicarsi, per tutti gli operatori, ai voli intraeuropei (compresi i voli verso Regno Unito e Svizzera con cui sono vigenti accordi di connessione tra i relativi sistemi di gestione delle emissioni climalteranti), mentre il sistema CORSIA si applicherà ai soli operatori dell'Unione Europea per i voli extraeuropei da e verso i paesi terzi che aderiscono al medesimo sistema CORSIA.

In applicazione delle norme che regolano il CORSIA, gli operatori aerei sono soggetti agli obblighi di notifica e cancellazione delle emissioni nei rispettivi paesi d'origine per compensare la crescita delle emissioni nel settore. Per gli operatori aerei dello Spazio economico europeo (SEE), tuttavia, l'elenco delle compensazioni consentite differisce da quello dell'ICAO, per evitare il doppio conteggio delle emissioni relative alle tratte già coperte dall'EU ETS. L'implementazione del sistema CORSIA prevede un "approccio a fasi":

- **2021-2023: fase pilota**
- **2024-2026: fase volontaria**
- **2027-2035: fase obbligatoria** per tutti gli Stati firmatari, fatta eccezione per gli Stati esentati che presentano un basso livello di attività nel settore

Con la fase di partecipazione obbligatoria 2027-2035, si stima che per il trasporto aereo, a livello mondiale, potranno essere compensate l'80% delle emissioni che eccedono i livelli emissivi del 2020. I Paesi meno sviluppati (LDC), i piccoli stati insulari in via di sviluppo (SIDS), i Paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare (LLDC), saranno esenti dal CORSIA anche in questa seconda fase.

Il quadro di compensazione CORSIA è stato adottato dai Paesi attraverso ICAO per integrare i loro impegni climatici di lungo termine (*Long Term Aspirational Goal - LTAG*), perseguendo la riduzione continua delle emissioni del trasporto aereo attraverso tecnologie aeronautiche, innovazioni operative e un più ampio e conveniente utilizzo dei combustibili sostenibili per l'aviazione, in particolare dei Lower Carbon Aviation Fuels (*Biofuels, RCF – Recycled Carbon Fuels, RFNBO - Renewable Fuels of Non Biological Origin*).

In Europa tutti gli Stati membri, inclusa l'Italia, hanno aderito al CORSIA sin dalla sua fase pilota.

In Italia, la coesistenza dei due sistemi è implementata in maniera integrata sin dal 2021. L'Autorità ha disposto infatti, ad esempio, che le emissioni ETS e CORSIA siano rendicontate utilizzando un unico modello elettronico. Le attività di implementazione del CORSIA in Italia vedono peraltro il coinvolgimento dell'Ente Nazionale di Aviazione Civile (ENAC) in qualità di *focal point* nazionale in ambito ICAO. Pertanto, si è anche sviluppata una proficua collaborazione tra gli enti che contribuiscono alle attività dell'Amministrazione e dell'ANC, ciascuno per le sezioni di competenza.

L'esperienza acquisita nella fase pilota del CORSIA, nonché rispetto alla sua coesistenza con l'EU ETS, consentiranno di fornire all'Amministrazione un utile supporto nella fase di normazione ascendente e discendente sia in ambito EU ETS che CORSIA. Conseguentemente, in applicazione della revisione della Direttiva ETS e dell'avvio della fase volontaria del CORSIA si renderanno necessari nuovi adeguamenti di tutte le procedure, degli strumenti in uso attualmente, nonché delle metodologie di gestione e scambio di dati.

1.3.4. Disciplina degli impianti "opt-out"

La direttiva ETS (art. 27) prevede che gli Stati membri possano escludere dal Sistema per lo scambio di quote emissione di gas a effetto serra dell'UE (EU ETS) gli impianti di dimensioni ridotte ("piccoli emettitori") con emissioni inferiori a 25 mila tonnellate CO₂ equivalenti l'anno, previa l'applicazione ai piccoli emettitori nazionali di "Misure equivalenti" all'ETS, sottoposte ad approvazione della Commissione europea.

L'Italia ha storicamente usufruito di questa possibilità sin dalla fase III (2013-2020). Con la delibera 23/2021 del Comitato ETS, è stato istituito anche per il primo periodo della fase IV (2021-2025) un sistema nazionale dei piccoli emettitori. Tale sistema nazionale prevede regole più semplici per i piccoli emettitori rispetto al normale sistema ETS. Una di queste regole prevede l'istituzione del Registro Nazionale Piccoli Emettitori (RENAPE) in cui sono annotate, per ciascun impianto riconosciuto "*Piccolo emettitore*", le emissioni consentite e quelle effettive, oltre agli altri dati salienti dell'impianto.

L'adesione è stata effettuata su domanda del gestore ai sensi della deliberazione 119/2019, in concomitanza con la raccolta dati di cui all'articolo 11 della Direttiva per il relativo quinquennio.

La Direttiva ETS, all'articolo 27 bis, prevede altresì, a partire dal 2021, la possibilità di escludere dall'EU ETS gli impianti "piccolissimi emettitori" con emissioni al di sotto di 2500 tCO₂ annue ovvero unità con funzionamento inferiore a 300 ore/anno, senza applicazione di alcuna misura equivalente. L'Italia ha adottato anche detta soluzione, infatti la delibera 23/2021 ha decretato il funzionamento e le modalità di gestione del SINAPE (Sistema Nazionale dei Piccoli Emettitori), indicando gli impianti che vi partecipano sia in qualità di Piccoli Emettitori (art. 27) che di Molto Piccoli Emettitori (art. 27 bis).

Dal 2021, il SINAPE conta circa 300 soggetti, suddivisi tra PE e MPE. L'aumento significativo rispetto alla fase III è dovuto a regole più stringenti nell'EU ETS introdotte con la fase IV, nonché all'aumento significativo del costo delle quote ETS (EUA) registrato a partire dal 2019. Il sistema dei piccoli emettitori, infatti, non si basa sulla corresponsione di quote EUA, bensì su un sistema di restituzione di crediti per compensare le emissioni, ovvero di versamento all'Erario di una somma corrispondente alla differenza tra le emissioni prodotte e quelle consentite.

Le principali regole riguardanti i Piccoli Emettitori sono:

- Obbligo di comunicazione delle emissioni entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento
- Compliance biennale, ovvero obbligo di versamento all'erario, o di restituzione quote EUA, in caso di superamento delle emissioni consentite, entro il 30 giugno ogni due anni
- Obbligo di comunicazione di ampliamenti e riduzioni di capacità degli impianti, e delle sospensioni, per ridefinire le emissioni consentite
- Obbligo di invio della comunicazione dei livelli di attività per gli impianti che hanno scelto di avere le emissioni consentite calcolate con le norme EU ETS
- Obbligo di segnalazione della sospensione di attività nel caso di una interruzione superiore a dieci mesi consecutivi.

In attuazione dell'art. 31 del D.lgs. 47/2020, con la deliberazione 23/2021 l'ANC ha approvato le disposizioni inerenti al monitoraggio delle emissioni di gas serra, che sono realizzate secondo il Regolamento 2066/2018. I gestori degli impianti in "opt-out" redigono tuttavia il Piano di monitoraggio sulla base di apposito format da sottoporre all'ANC.

Al fine di poter permanere nel regime di PE o MPE, la prerogativa imposta dalla direttiva è che l'impianto mantenga le condizioni che ne hanno consentito l'esclusione dall'EU ETS, soprattutto in termini di dimensioni emissive. Qualora l'impianto infatti superasse la soglia rispettivamente di 25000 tCO₂ oppure di 2500 tCO₂ o 300 ore di funzionamento annue, allora esso deve essere reintrodotta nell'EU ETS.

Reintroduzione in ETS di impianti provenienti dal regime Opt-out

Nel caso di superamento delle soglie che ne hanno consentito l'esclusione, un impianto che abbia verificato tale superamento in un determinato anno civile, deve essere reintrodotta in EU ETS a partire dall'anno successivo.

La cancellazione dal SINAPE e la reintroduzione in EU ETS è un processo che prevede diversi passaggi:

- L'ANC riconosce il superamento delle soglie sulla base della comunicazione delle emissioni resa nell'ambito del SINAPE e ne dispone la cancellazione dal SINAPE
- Il gestore dell'impianto provvede ad aggiornare l'autorizzazione, con la revisione dei dati in essa contenuti, l'invio del piano di monitoraggio e del piano della metodologia di monitoraggio nel formato previsto per gli impianti ETS
- La documentazione viene avviata ad istruttoria per verificare la conformità (*cf.* § 1.3.1)
- L'ANC avvia uno scambio di informazioni con la Commissione Europea per la determinazione dell'assegnazione gratuita spettante all'impianto
- L'ANC emette un provvedimento di reinclusione in EU ETS dell'impianto individuando la data di rientro. La deliberazione approva altresì l'aggiornamento dell'autorizzazione, del Pdm e del Piano della metodologia di monitoraggio, e determina le quote gratuite assegnate.

L'impianto deve pertanto rispettare il ciclo di conformità disposto dal D.Lgs. 47/2020, il regime tariffario applicabile agli impianti ETS, effettuare la restituzione di quote ETS (EUA), nonché sottostare agli altri obblighi normativi applicabili, a partire dal 1° gennaio dell'anno di reintroduzione in ETS. Dovrà altresì realizzare le comunicazioni sui livelli di attività, utili alle successive modifiche dell'assegnazione gratuita nei restanti anni del periodo (*cf.* § 1.3.2). Lo stesso impianto non potrà essere nuovamente escluso fino all'inizio del successivo quinquennio di cui all'articolo 11 della Direttiva ETS.

1.3.5. Comunicazioni e verifiche

Comunicazione delle emissioni

Il D.lgs. 47/2020 prevede che ciascun impianto autorizzato produca entro il 31 marzo di ciascun anno una comunicazione che riporti le tonnellate di emissioni di gas a effetto serra relative all'annualità precedente. Tale comunicazione è resa secondo un format prestabilito approvato dal Comitato ETS e viene trasmessa attraverso il portale ETS.

La c.d. "*comunicazione delle emissioni*" deve essere corredata da un attestato di verifica rilasciato da un ente di verifica accreditato a svolgere tale attività presso ACCREDIA ai sensi del Regolamento 2067/2018, che ne deve valutare il contenuto esente da errori rilevanti e conforme alle norme ETS per esser considerata valida. La comunicazione delle emissioni è compilata dal gestore sulla base del piano di monitoraggio delle emissioni dell'impianto, approvato dall'ANC. Essa contiene tutti i dati e i calcoli predisposti per determinare le emissioni di gas a effetto serra emesse durante l'anno solare precedente.

Ai sensi del regolamento 1122/2019/UE il gestore è inoltre tenuto ad iscrivere le emissioni nel Registro dell'Unione, presso cui detiene un conto di deposito, gestito nella sezione nazionale del registro tenuta da ISPRA. Anche nel Registro, le emissioni devono essere confermate da un verificatore accreditato per lo schema ETS al fine di poter essere considerate valide.

Sulla base delle emissioni comunicate, il gestore è tenuto entro il 30 aprile di ciascun anno a restituire un numero di quote uguale a quelle comunicate. Tali attività sono normalmente definite come *ciclo di compliance dell'EU ETS*.

La comunicazione delle emissioni è già controllata prima della sua trasmissione dall'ente di verifica che ne accerta la sua validità e, allo stato, non è previsto uno specifico protocollo di analisi da parte dell'Autorità Nazionale Competente.

Tuttavia, nel corso dell'implementazione della IV fase, al fine di garantire un più alto grado di controllo anche sull'operato dei verificatori, come previsto dai Regolamenti UE 2066/2018 e 2067/2018, sarebbe opportuno sviluppare un protocollo di analisi e verifica sulla base di controlli di qualità dei dati forniti.

Comunicazioni sul miglioramento della metodologia di monitoraggio

Il Regolamento (UE) n. 2066/2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disciplina la "*Comunicazione sui miglioramenti introdotti nella metodologia di monitoraggio*" in particolare all'art. 69. Si tratta di una comunicazione sui miglioramenti apportati da gestori e operatori aerei al proprio sistema di monitoraggio delle emissioni.

La comunicazione è predisposta su apposito format (file .xls) reso disponibile dal Comitato ed è trasmessa entro la scadenza del 30 giugno di ciascun anno attraverso una istanza nel portale ETS.

Il Regolamento (UE) n. 2066/2018 evidenzia i due casi che comportano la comunicazione delle miglorie alle metodologie di monitoraggio.

In un primo caso gli operatori devono comunicare le modalità con cui intendono rettificare o hanno rettificato le non conformità e le raccomandazioni rilevate dal responsabile della verifica in occasione della comunicazione delle emissioni; in un secondo caso, qualora gli operatori non rispettino i livelli di approccio richiesti per il monitoraggio di determinati materiali e/o combustibili, essi devono verificare se la metodologia applicata può essere migliorata, e riferire sui risultati e follow-up di tale valutazione.

Le comunicazioni sui miglioramenti inviate per risolvere le raccomandazioni e le non conformità rilevate dal verificatore devono essere inviate entro il 30 giugno dell'anno in cui tali rilievi sono stati rilasciati dall'ente di verifica. Le comunicazioni sui miglioramenti di cui al secondo caso devono essere inviate in funzione della tipologia di impianto secondo il seguente calendario:

- per un impianto di categoria A, entro il 30 giugno, ogni quattro anni;
- per un impianto di categoria B, entro il 30 giugno, ogni due anni;

- per un impianto di categoria C, entro il 30 giugno, ogni anno.

Il Regolamento 2066/2018 ha introdotto dal 2021 una novità rispetto al precedente regolamento attuativo, disciplinata al paragrafo 5 dell'art. 69. Nel caso in cui le raccomandazione o non conformità siano già state risolte dal gestore, a valle della dichiarazione di verifica, ma con la trasmissione di un Pdm aggiornato prima del 30 giugno, allora la comunicazione sui miglioramenti non è dovuta.

Comunicazioni temporanea inapplicabilità, art. 23 Reg. 2066/2018

Il Regolamento (UE) n. 2066/2018 ai sensi dell'art. 23 prevede che se per motivi tecnici risulta temporaneamente impossibile applicare il livello indicato nel piano di monitoraggio per i dati relativi all'attività o per ciascun fattore di calcolo di un flusso di combustibile o materiale approvato dall'autorità competente, il gestore interessato applica il livello più elevato raggiungibile fino a quando non siano state ripristinate le condizioni per l'applicazione del livello approvato nel piano di monitoraggio. Il gestore è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'autorità competente specificando le cause di deviazione dal livello, la metodologia di monitoraggio provvisoriamente adottata nonché le misure adottate ai fini del ripristino delle condizioni, comunicando anche il momento in cui sarà nuovamente applicato il livello specificato nel piano di monitoraggio autorizzato.

Regime tariffario

Il regime tariffario è attualmente normato dal Decreto 6 dicembre 2021 recante "Regime tariffario in UE-ETS (*European Emissions Trading System*)", che disciplina i costi delle attività di cui all'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.

Il Decreto 6 dicembre 2021 dal 1° gennaio 2022 ha abrogato e sostituito il Decreto 25 luglio 2016 recante "Tariffe a carico degli operatori per le attività previste dal decreto legislativo n. 30/2013 per la gestione del sistema UE-ETS".

Nel decreto sono stabilite le tariffe e le relative modalità di versamento da parte dei suddetti operatori. L'assetto del regime tariffario nazionale ETS è stato riformulato rispetto al precedente decreto, comportando a partire dall'annualità 2022 l'applicazione di nuovi criteri e tariffe rimodulate, l'introduzione di alcuni nuovi contributi per gli operatori, l'apertura a nuove modalità di pagamento.

Tali trasformazioni sono state accompagnate dalla necessità di adeguamento del Portale ETS, che a norma dell'articolo 4 del D.Lgs. 47/2020 è riconosciuto quale strumento attraverso il quale gli operatori comunicano all'Autorità competente, tra l'altro, anche gli estremi delle tariffe versate. L'adeguamento è stato predisposto e, tuttavia, il presentarsi di casi particolari in applicazione del nuovo testo normativo, sta facendo emergere necessità di adeguamenti ulteriori e perfezionamenti, anche in attuazione delle interpretazioni normative che l'Amministrazione esprime.

Si riporta di seguito uno schema riepilogativo del regime tariffario disciplinato dal Decreto 6 dicembre 2021 con riferimento agli impianti industriali e agli operatori aerei.




FIG. 3 – Schema dei principali elementi del decreto tariffe ETS

Nelle more dell'interconnessione, ai sensi dell'Art.5 del D.Lgs. 82/2005, tra il Portale ETS e la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (PagoPA), nei primi mesi del 2022 il pagamento delle tariffe è stato ancora effettuato mediante versamento su conto corrente postale o bancario intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato territorialmente competente, con imputazione al capitolo 2592, art. 22, capo 32. L'evoluzione del Portale ETS dovrà dunque essere completata affinché sia garantita la piena funzionalità del servizio PagoPA per gli operatori in ambito ETS.

L'Autorità competente e l'Amministrazione effettuano un'attività di controllo sul corretto ed effettivo versamento delle tariffe a norma del decreto. Detta attività si basa:

- sulle informazioni relative ai versamenti che gli operatori rendono all'Autorità attraverso il portale ETS;
- sui tabulati contabili che l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero della transizione ecologica rende periodicamente disponibili alla Direzione Generale competente, e che contengono i pagamenti effettuati sul Capitolo 2592, art. 22, Capo 32 secondo quanto disposto dal decreto 6 dicembre 2021.

Il confronto tra i due database consente di confermare il corretto versamento delle tariffe dovute e di individuare i gestori e operatori aerei che non hanno ottemperato al versamento in maniera corretta. Gli esiti dei controlli conducono alle successive attività di contatto dei gestori e relative disposizioni per il recupero delle somme dovute.

Verifiche e ispezioni

Secondo la Direttiva 2003/87/CE gli operatori di impianti che sono inclusi nel sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione in possesso dell'autorizzazione ad emettere

gas serra rilasciata dall'Autorità competente pertinente, hanno il compito di monitorare e comunicare le emissioni che vengono annualmente validate da un verificatore indipendente e accreditato.

Il contenuto e la presentazione delle comunicazioni delle emissioni annuali sono stabiliti dall'articolo 68 dell'MRR e sono verificati da un verificatore accreditato conformemente al regolamento (UE) n. 2067/2018.

Nel corso del 2014 la Commissione europea è stata oggetto di un audit da parte della corte di giustizia europea in merito alla corretta applicazione della Direttiva. Tale audit ha compreso l'ispezione anche presso le Autorità nazionali, tra cui il Comitato. L'audit presso il Comitato si è svolto nel mese di marzo del 2014. Nella relazione conclusiva, è stata fatta la raccomandazione di attuare la massima diligenza nell'applicazione dell'ETS, da cui si è ritenuto che l'implementazione di un sistema di verifiche sia la modalità migliore per raggiungere questo scopo.

Durante il 7° e 8° *Compliance Forum* tenutisi a Bruxelles la Commissione Europea e le varie Autorità Competenti hanno evidenziato l'esigenza di effettuare degli ulteriori controlli sulle comunicazioni delle emissioni annuali per poter individuare gli impianti che presentano dei rischi maggiori sul rispetto dei requisiti della direttiva ETS.

Per ridurre al minimo la differenza tra la somma delle emissioni riportate da tutti gli impianti e il numero corretto di emissioni sul territorio, la Commissione Europea ha proposto alle varie ANC il "*risk profiling tool aer review en*", uno strumento non vincolante, inteso a fornire un approccio metodologico per analizzare le comunicazioni delle emissioni in modo più sistematico e avere così una visione d'insieme sugli impianti che non riescono a comunicare le emissioni effettive.

Come definito nelle linee guida della Commissione Europa "*EU ETS Inspection*" del 6 novembre 2016, l'eventuale ispezione condotta dall'Autorità Competente, non dovrà sovrapporsi all'attività già svolta dal verificatore accreditato, al quale rimane la responsabilità di certificare le modalità di monitoraggio applicate in conformità del Regolamento UE n. 2066/2018.

Nel mese di dicembre 2017 è stato firmato l'Accordo di cooperazione tra il Ministero della transizione ecologica, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto e Unioncamere. Mediante questo accordo si prevede la "*Realizzazione di un sistema di supporto alla gestione delle attività ispettive e di controllo a carico dell'Autorità Nazionale Competente sulle comunicazioni e sugli impianti autorizzati ad emettere gas ad effetto serra rientranti nel sistema EU ETS*". Partendo da una modifica dell'iniziale file "*risk profiling tool aer review en*" proposto dalla commissione, è stata introdotta una procedura di "*risk assessment*", mediante la logica classica di valutazione del rischio nell'ambito ETS, che prevede l'individuazione di due tipologie di rischio:

- **rischio intrinseco**
- **rischio di controllo**

Ne segue la classificazione degli indicatori e la definizione di tre classi di rischio Alto, Medio o Basso che, attribuite ai vari impianti fissi, permette l'eventuale redazione di una pianificazione per un target di ispezioni annuali e procedure di "audit" in sede di ispezione. Questo sistema per la gestione informatizzata delle attività ispettive e di controllo prevede che vi sia un'ispezione, in primo luogo, di tipo documentale e solo in seconda istanza una visita ispettiva presso gli impianti che dovrà essere sempre comunicata ai gestori con il giusto anticipo specificando un eventuale elenco delle informazioni da rendere disponibili.

1.3.6. Regime sanzionatorio

Impianti stazionari – Operatori aerei

Il regime sanzionatorio è disciplinato dall'art. 42 del d.lgs. 47/2020 che, nei suoi 24 commi, elenca una serie di fattispecie soggette per la gran parte a sanzione amministrativa pecuniaria. Il decreto legislativo in questione aveva tra i suoi obiettivi principi la razionalizzazione del regime sanzionatorio, che pertanto ha subito modifiche e l'introduzione di alcune novità rispetto al precedente D.Lgs. 30/2013.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano alcune delle fattispecie sanzionatorie fondamentali.

Per l'ipotesi in cui venga esercitata un'attività soggetta ad ETS in un impianto stazionario senza la prescritta autorizzazione è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro aumentata, per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa, di 100 euro. In caso di dichiarazione spontanea all'ANC da parte del gestore, la sanzione prevista è ridotta ad importi da 5.000 euro a 50.000 euro. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, l'ANC effettua una stima delle emissioni rilasciate in atmosfera in mancanza di autorizzazione.

Il gestore che abbia esercitato senza autorizzazione è tenuto a restituire un numero di quote di emissione pari alla differenza tra le emissioni rilasciate e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito o pari al numero di quote rilasciate nel caso di impianti non beneficiari di quote assegnate a titolo gratuito (art. 42 commi 1, 2 e 3).

Un operatore aereo amministrato dall'Italia che non presenta il "Piano di monitoraggio" entro 60 giorni dalla pubblicazione annuale della lista aggiornata degli operatori aerei amministrati dall'Italia, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 100.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata. In caso di Piano di monitoraggio trasmesso tardivamente ma comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno civile durante il quale è scaduto il termine la sanzione è applicata in misura ridotta, da 5.000 euro a 50.000 euro, aumentata di 100 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa e non monitorata (art. 42 comma 6). Ai fini dell'applicazione della sanzione, l'ANC effettua una stima conservativa delle emissioni rilasciate in atmosfera in assenza di Piano di monitoraggio, tenendo conto di tutti gli elementi informativi di cui si dispone e chiedendo

eventuali integrazioni al trasgressore (art. 42 comma 7). L'operatore aereo interessato dalla sanzione è comunque tenuto a restituire un numero di quote di emissioni pari a:

a) la differenza tra le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate e la quantità di quote che sarebbe stata rilasciata a titolo gratuito, nel caso di operatore che avrebbe beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito. Il numero di quote gratuite che sarebbero state rilasciate all'operatore aereo è quantificato dalla ANC che a tal fine acquisisce ogni necessario elemento informativo anche dal trasgressore;

b) le emissioni rilasciate in atmosfera e non monitorate, nel caso di operatori aerei che non avrebbero beneficiato di assegnazione di quote a titolo gratuito (art. 42 comma 8).

Un operatore aereo inserito nella lista degli operatori amministrati dall'Italia che non indica nel piano di monitoraggio il luogo dove intende ricevere le notificazioni e le comunicazioni dei procedimenti relativi all'attuazione del D.lgs. 47/2020, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni anno civile in cui l'inadempimento è accertato (art. 42 comma 11).

Il gestore di un impianto ovvero l'operatore aereo amministrato dall'Italia che, entro il 31 marzo, non presenta la comunicazione verificata delle emissioni o che rende dichiarazione falsa o incompleta è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro (art. 42 comma 12), sanzione ridotta alla metà del suo importo nel caso in cui la comunicazione è effettuata dopo il 31 marzo, ma, comunque, prima del 20 aprile dello stesso anno (art. 42 comma 13).

La mancata restituzione delle quote di emissioni - comunicate annualmente ovvero calcolate con stima conservativa - entro il 30 aprile di ogni anno, conduce il gestore di un impianto o l'operatore aereo amministrato dall'Italia con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ogni quota non restituita. All'accertamento della violazione consegue, in ogni caso, l'obbligo per il gestore o per l'operatore aereo di restituire, non più tardi del 30 aprile dell'anno successivo, un numero di quote di emissioni pari a quelle comunicate ovvero determinate con la stima conservativa (art. 42 comma 14).

Il gestore di un impianto che non effettua la comunicazione di cessazione totale di attività, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro (art. 42 comma 17).

L'impianto sanzionatorio disciplinato dal D.Lgs. 47/2020, tuttavia, sarà certamente rivisto nuovamente in esito al recepimento nazionale della nuova Direttiva ETS, in particolare in connessione all'estensione del sistema al trasporto marittimo e all'impiego di combustibili nel settore edifici, trasporto stradale e piccola industria. Anche per tali settori, infatti, il legislatore italiano dovrà stabilire un apparato sanzionatorio a norma della Direttiva ETS medesima.

1.3.7. Estensione del campo di applicazione della direttiva ETS

Come anticipato nei paragrafi precedenti, la revisione della Direttiva 2003/87/CE che l'Unione Europea sta definendo ha tra i suoi più rilevanti punti d'azione, l'estensione e il

rafforzamento del sistema, in particolare con l'inclusione del trasporto marittimo in EU ETS, e la creazione di un sistema ETS per gli edifici, il trasporto stradale e la piccola industria. Tale importante estensione dell'ambito di applicazione renderà necessario uno sforzo rilevante nel predisporre l'implementazione del sistema ai nuovi soggetti, e nell'adeguamento di procedure e attività di gestione in seno all'Amministrazione. Nel seguito alcuni elementi di dettaglio caratterizzanti i nuovi settori interessati dall'ampliamento del sistema EU ETS.

Ambito marittimo

Considerato il numero totale di compagnie potenzialmente attribuite all'Italia secondo la nuova proposta di Direttiva, l'entità di questo nuovo comparto ETS ammonta a circa 300 navi per quasi 60 compagnie marittime, oltre a tutte le compagnie che gestiscono navi non registrate in Italia e non battenti bandiera italiana, ma che verranno attribuite all'Italia come "Port call". Sulla base dell'implementazione del Regolamento 2015/757, già in vigore da diversi anni e che ha imposto finora al settore marittimo esclusivamente il monitoraggio delle emissioni ma nessuna operazione di restituzione di quote e dunque nessun sistema di scambio, le emissioni di CO₂ emesse esclusivamente dal comparto marittimo nazionale e ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento 2015/757 risultano pari a circa 8 milioni di tonnellate annue.

Strumento di supporto al controllo delle emissioni di CO₂ prodotte dal sistema marittimo è il portale THETIS-MRV, portale e banca dati della Commissione e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), in cui sono riportate le emissioni di CO₂ prodotte dal trasporto marittimo, generate dalle navi con oltre 5.000 tonnellate di stazza lorda le quali abbiano effettuato attività di trasporto marittimo legate allo Spazio economico europeo, ai sensi del Regolamento (EU) 2015/757 che comprende nel campo di applicazione anche le navi da e per i porti extra-EEA dirette verso o in partenza da porti intra-EEA.

Il portale THETIS è lo strumento per tracciare i dati di monitoraggio, comunicazione e verifica delle emissioni di CO₂ dei soggetti ricadenti nel campo di applicazione del citato Regolamento. THETIS-MRV prevede la gestione di comunicazioni sia di natura obbligatoria che volontaria. In particolare, il modulo obbligatorio prevede la generazione automatizzata e la presentazione da parte delle compagnie marittime o armatoriali di report sulle emissioni che saranno oggetto di valutazione di un ente verificatore accreditato. La trasmissione dei dati obbligatori permette la generazione dei Documenti di Conformità (*Documents of Compliance*) nel sistema da parte dei verificatori e la loro successiva distribuzione alla Commissione Europea e agli Stati di Bandiera. Ciò permette il monitoraggio delle emissioni da parte della Commissione Europea e la successiva pubblicazione di dati annuali aggregati per singola nave che coprono differenti aspetti energetici, tra cui, il consumo di carburante, le emissioni di CO₂ e gli indicatori di efficienza energetica media.

Il portale THETIS è in fase di sviluppo ed implementazione da parte dell'EMSA al fine di recepire i futuri sviluppi del Regolamento MRV nonché per adeguarlo in vista

dell'estensione del sistema ETS al comparto marittimo. In particolare, sarà oggetto di sviluppo la sezione inerente all'attività di ispezione di Port State Control (PSC) svolta sulle navi e, entro la fine del 2023, saranno introdotte nuove funzionalità per facilitare l'attività di controllo delle navi per ciascun Stato Membro: si potranno dunque consultare il Piano di Monitoraggio e i documenti anche di navi non appartenenti allo Stato Membro come stato di bandiera.




FIG. 4 - Schema di funzionamento del sistema THETIS-MRV

L'Italia possiede un account come Stato Membro sul portale THETIS. Nel 2021 – tra i pochi Paesi insieme soltanto a Lituania e Portogallo - sono state realizzate attività di estrapolazione ed analisi di dati massivi contenuti nel portale. Ciò ha consentito di comprendere il contesto del settore nel contesto nazionale, ed elaborare valutazioni utili alle discussioni che si stanno conducendo in ambito europeo sulla proposta del pacchetto di misure “Fit for 55”, inclusa l'estensione del sistema ETS al comparto marittimo.

Ai sensi del Regolamento EU 2015/757 (o anche *Regolamento MRV*) gli Stati Membri hanno l'obbligo di ottemperare alle attività di verifica e controllo normate dagli articoli 11, 17, 19 e 20. Quest'ultimo riguarda le sanzioni e i sistemi sanzionatori dei vari Stati Membri, oltre che i procedimenti di espulsione delle navi. Il decreto legislativo 25 luglio 2019, n. 83 disciplina le attività sanzionatorie nazionali, recependo gli obblighi del Regolamento EU 2015/757. In particolare, l'art. 4 del D.Lgs. 83/2019 stabilisce che l'attività di vigilanza e accertamento delle violazioni sia a carico del Corpo delle capitanerie di porto, mentre l'irrogazione delle sanzioni è a carico del “Comitato Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto” di cui all'art. 4 del vigente D.Lgs. 47/2020, e dunque l'Amministrazione per quanto di competenza.

È pertanto già in atto, e tuttavia in corso di miglioramento e perfezionamento, una collaborazione tra le Capitanerie di porto, l'Amministrazione e il Comitato ETS. Le modalità

di gestione delle attività, le procedure in uso, nonché i sistemi di monitoraggio e scambio di dati e informazioni dovranno essere adeguati in relazione alle nuove prospettive che la Direttiva ETS, in fase di approvazione, ha determinato per il settore del trasporto marittimo.

Ambito edifici, trasporto stradale e piccola industria

Il nuovo sistema EU ETS programmato per i settori “*edifici, trasporto stradale e piccola industria*”, sarà applicato non già agli utilizzatori finali che sarebbero troppo esposti e troppo piccoli (famiglie, automobilisti, aziende medio-piccole), bensì a monte della catena di consumo, ai soggetti che immettono al consumo detti combustibili, individuati in linea con il sistema delle accise di cui alla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio Europeo.

Il sistema dovrà avere una sua autonomia gestionale in riferimento ad un proprio *cap*.

Nelle more della definizione della competenza nazionale occorrerà che la Sogesid con il suo supporto prenda parte alle sole attività preparatorie e di collegamento del sistema almeno per ciò che impatta anche sull’ETS in essere.

1.3.8. Strumenti in uso: Modulistica e allegati tecnici

Tutte le istanze di parte e le comunicazioni ufficiali previste nel sistema ETS, devono essere presentate secondo standard definiti a livello comunitario, adattati ed approvati dalla competente Autorità nazionale, ovvero secondo format stabiliti a livello nazionale dalla medesima ANC. Nel seguito si riporta, a titolo esemplificativo, l’elenco dei principali moduli in uso, disponibili sul portale ETS.

MODULI IN LINGUA ITALIANA 		▼ Impianto Stazionario ETS 
	BDR (Baseline Data Report o NIMs) <i>NIMs P4 baseline_COM_it_050419.xls</i>	20/05/2019
	Comunicazione annuale delle emissioni impianti stazionari (III periodo) <i>P3 Inst AER_IT_it_140316.xls</i>	24/02/2017
	Comunicazione annuale delle emissioni impianti stazionari (IV periodo) <i>P4 Inst AER_IT_it_20220126.xlsx</i>	17/02/2022
	Comunicazione sui miglioramenti per gli impianti stazionari (IV periodo) <i>P4 Improvement_IT_it_20220524.xlsx</i>	14/06/2022
	Dichiarazione di verifica della comunicazione emissioni (III periodo) <i>VR P3 IT_it_151116.xls</i>	24/02/2017
	Fusione, scissione e trasferimento di parti di impianto <i>NE&C MergerSplit_2015-11-22_COM_it.xls</i>	09/12/2019
	NER <i>NE&C data file_2017-05-18_IT_it.xls</i>	09/12/2019
	Piano di monitoraggio delle emissioni annue (III Periodo) <i>MP P3 Inst_COM_it_140113.xls</i>	09/12/2019
	Piano di monitoraggio delle emissioni annue (IV periodo) <i>MP P4 Inst_IT_it_260821.xlsm</i>	13/10/2021
	Piano Metodologia di Monitoraggio <i>MMP P4 template_COM_it_050419.xlsx</i>	20/05/2019
	Richiesta esclusione IV periodo <i>REX P4 template_it_181019.xlsx</i>	18/10/2019
	Variazioni nel livello di assegnazione, Assegnazione nuovi entranti e Cessazioni <i>ALC P4 IT_it_20210326.xls</i>	26/03/2021

MODULI IN LINGUA INGLESE 		▼ Impianto Stazionario ETS 
	Dichiarazione di verifica della comunicazione emissioni in lingua inglese impianti stazionari (IV periodo) <i>VR P4 IT_en_020222.xlsx</i>	17/02/2022
	Dichiarazione di verifica in lingua inglese ALC/ALN <i>VR P4 ALCR_IT_en_040321.xlsx</i>	19/03/2021
	Dichiarazione di verifica in lingua inglese NIMS (BDR) + PMM <i>VR P4 FAR_COM_en_270219.xlsx</i>	20/05/2019

FIG. 5 – Modulistica nel portale ETS per gli impianti (screenshot)

MODULI IN LINGUA ITALIANA 		▼ Operatore Aereo ETS 
	Dichiarazione di verifica della comunicazione emissioni per gli operatori aerei (III periodo) <i>VR P3 IT_it_151116.xls</i>	24/02/2017

MODULI IN LINGUA INGLESE 		▼ Operatore Aereo ETS 
	Comunicazione delle emissioni in lingua inglese operatori aerei ETS (IV periodo) <i>AER EU & CH ETS & CORSIA_COM_en_090222.xlsx</i>	17/02/2022
	Comunicazione delle emissioni in lingua inglese per gli operatori aerei CORSIA (III periodo) <i>AER EU & CH ETS & CORSIA_COM_en_181120.xlsx</i>	24/02/2021
	Comunicazione delle emissioni in lingua inglese per gli operatori aerei ETS (III periodo) <i>AER EU & CH ETS & CORSIA_COM_en_181120.xlsx</i>	24/02/2021
	Comunicazione sui miglioramenti per gli operatori aerei <i>P3 Aircraft_IR_COM_en_180913.xls</i>	09/12/2019
	Dichiarazione di verifica della comunicazione emissioni in lingua inglese operatori aerei (IV periodo) <i>VR P4 IT_en_020222.xlsx</i>	17/02/2022
	Dichiarazione di verifica della comunicazione emissioni per gli operatori aerei (III periodo) <i>VR P3 IT_en_151116.xls</i>	24/02/2017
	Modulo di comunicazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro <i>P3 Aircraft_TKM_COM_en_260413.xls</i>	09/12/2019
	Piano di monitoraggio delle emissioni annue per gli operatori aerei <i>MP ETS+CORSIA_COM_en_240620.xls</i>	20/09/2020

FIG. 6 - Modulistica nel portale ETS per gli operatori aerei (screenshot)

A seguito della evoluzione normativa dal D.Lgs. 30/2013 al D.Lgs. 47/2020, è stato necessario prevedere il riesame di tutta la modulistica in uso, sia in ragione del recepimento della modulistica standard aggiornata a livello comunitario che per adeguare/integrare la modulistica definita a livello nazionale per i nuovi adempimenti previsti. Inoltre, in

relazione all'avvio della IV fase, sono stati altresì definiti molteplici strumenti operativi (check list di guida all'analisi documentale, format standard per la gestione di dati, format per il trasferimento di dati e informazioni al Comitato, etc.) che hanno consentito la standardizzazione delle procedure di analisi e verifica come previste nel nuovo ordinamento.

L'aggiornamento della modulistica in uso, inoltre, avviene anche nel corso dei periodi di implementazione della Direttiva ETS, per via delle necessità di colmare *bug* e apportare miglioramenti che gli SM e la Commissione Europea concordano.

In prospettiva, rispetto all'ampliamento del campo di applicazione della Direttiva ETS con inclusione dell'ambito marittimo, del sistema edifici, trasporto stradale e piccola industria, nonché con l'introduzione del CBAM (*cfr. § 1.1*), sarà necessario realizzare l'adeguamento di una parte degli strumenti in uso attualmente, nonché realizzare l'adattamento di moduli e template predisposti a livello europeo, e i relativi format da utilizzare per la gestione delle attività connesse all'implementazione dei nuovi settori ETS.

1.3.9. Portale EU ETS Italia

Il Comitato ETS si è avvalso del supporto logistico e organizzativo del Ministero della transizione ecologica al fine di sviluppare un nuovo portale nazionale per la gestione del sistema ETS italiano. Detto portale web è anche noto come Portale ETS ed è raggiungibile all'indirizzo <https://www.ets.minambiente.it>.

Riconosciuto come strumento di comunicazione tra l'Autorità competente e i soggetti cui si applica la disciplina EU ETS ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 47/2020, è un sito web il cui sviluppo è stato avviato nel 2016, reso per la prima volta operativo nel 2017 per la raccolta delle comunicazioni delle emissioni. Negli anni è stato ulteriormente sviluppato e arricchito di funzionalità, fino alla sua completa attivazione dall'8 dicembre 2019, data da cui è possibile presentare on line tutte le istanze⁴. Ai sensi della deliberazione 164/2019 il Comitato ETS ha disposto l'utilizzo pressoché esclusivo del Portale ETS per la trasmissione delle istanze di parte disciplinate dal vigente contesto normativo europeo e nazionale.

Questo strumento informatico è stato sviluppato con l'obiettivo di fornire un adeguato supporto al lavoro dell'Autorità nazionale competente e del suo contesto organizzativo (ivi inclusi gli altri soggetti che collaborano all'implementazione del sistema ETS in Italia, *cfr. § 1.2*), nella gestione delle attività rivolte agli operatori e al pubblico, consentendo l'accesso ai soggetti interessati, nonché la razionalizzazione e organizzazione dei dati e delle informazioni in un unico archivio centralizzato, mantenendo i necessari standard richiesti

⁴ Come da delibera n. 164/2019 "Completamento dell'attivazione del nuovo portale ETS e dismissione del portale AGES"

per le procedure amministrative e garantendo al contempo la trasparenza nei confronti degli utilizzatori finali.



FIG. 7 – Home page del portale ETS

Il Portale ETS consente di condurre, tra le altre, le seguenti attività:

- Fornire un adeguato servizio di assistenza e supporto a tutti gli utenti del sistema, in merito alla modalità di accreditamento al sistema, alle criticità nel processo di autenticazione, alla trasmissione delle istanze, alle procedure riferite alle varie scrivanie telematiche e ai pagamenti elettronici previsti dal decreto tariffe;
- Permettere l'accesso al sistema agli utenti interni (Comitato ETS, ISPRA, GSE, ENAC) ed esterni (Gestori delle aziende e Responsabili degli Organismi accreditati);
- Raccogliere e rendere disponibili in modalità elettronica le informazioni e i dati relativi a impianti stazionari, operatori aerei e impianti "Piccoli e molto piccoli emettitori";
- Tenere traccia della gestione ed analisi delle istanze relative a:
 - Modifiche dell'autorizzazione;
 - Piano di monitoraggio;
 - Comunicazione delle emissioni;
 - Revisione dell'assegnazione, ecc.
- Protocollare automaticamente le istanze presentate dagli operatori;
- Gestire le richieste di integrazioni dati o chiarimenti inerenti alle fasi istruttorie delle istanze presentate, consentendo la protocollazione automatica;

- Disporre di un'area per la gestione del Contenzioso, in caso di mancato rispetto da parte degli operatori della normativa vigente;
- Consentire lo scambio di informazioni con ISPRA (Responsabile della gestione dell'inventario nazionale dei dati sui gas serra e della Sezione Nazionale del Registro Europeo ETS);
- Consentire l'adeguamento delle informazioni anagrafiche dei soggetti interessati, grazie al collegamento con il Registro Nazionale delle Imprese;
- Garantire standard di sicurezza più elevati per tutti i soggetti coinvolti. L'accesso al sistema avviene attraverso un documento di riconoscimento digitale come una CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
- Permettere la gestione dei versamenti delle tariffe in applicazione del Decreto 6 dicembre 2021 (Decreto tariffe), nonché integrare nel portale anche le funzionalità di pagamento diretto delle tariffe tramite l'interconnessione al sistema PagoPA.

A titolo esemplificativo si riporta il sinottico relativo alla presentazione delle istanze di autorizzazione alle emissioni.

The screenshot displays a web interface for 'AUTORIZZAZIONE (IMPIANTI STAZIONARI ETS)'. At the top right, there is a dropdown menu for 'Impianto Stazionario ETS' and a 'pagoPA' logo. The main content area lists several authorization types, each with a plus icon and a 'pagoPA' logo:

- AUT4 - Nuova domanda di autorizzazione (IV periodo)**
Art. 16 D.lgs 47/2020
- VAR - Modifica Autorizzazione e/o Piano di Monitoraggio**
- REV4 - Revoca Autorizzazione (IV periodo)**
Art. 26 comma 1 D.lgs. 47/2020
Comunicazione di cessazione totale di attività o uscita campo applicazione: i gestori di impianti che si trovano nelle condizioni previste all'art. 26, comma 1, lettere dalla a) alla c), comunicano al Comitato la cessazione dell'attività, entro 30 giorni dalla data in cui è avvenuta la cessazione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata la cessazione medesima.
Documenti da inviare
 - Comunicazione variazione nel livello di assegnazione (modulo ALC)
 - Dichiarazione di cessazione attività/richiesta di uscita dal campo di applicazione**Pagamenti**
 - Tariffa revoca autorizzazione (IV Periodo - Art. 4 comma 3 D.M. 06/12/2021) € 110,00
- REV4.CTX - Cessazione totale di attività**
- REV4.UCA - Richiesta di uscita dal campo di applicazione**
- REI4 - Comunicazione di potenziale cessazione di attività e richiesta estensione periodo di inattività (IV periodo)**
Art. 26 comma 3 D.lgs. 47/2020
- TMC4 - Trasmissione del nuovo PDM (IV Periodo) in seguito a comunicazione di modifica/ampliamento/riduzione/anagrafica**
D.lgs 47/2020
- MMP - Modifica piano della metodologia di monitoraggio**
Art. 21 D.Lgs. 47/2020, Art. 9 e Art. 5, comma 2, del Regolamento delegato 331/2019/UE (FAR)
- MIG4 - Comunicazione Piano di Miglioramento (IV periodo)**
Art. 69 Regolamento N° 2018/2066 e ss.mm.ii.

FIG. 8 – Quadro sinottico delle istanze autorizzazione degli impianti (screenshot)

Nonostante le notevoli implementazioni realizzate negli anni 2020-2022, con il contributo e l'affiancamento dei tecnici informatici fornito dal gruppo di lavoro di SOGESID S.p.a., il sistema è tuttora, e costantemente, in corso di implementazione per rispondere pienamente alle esigenze istruttorie e degli operatori del settore: continuare a migliorarne ed estenderne le funzionalità sia lato gestori che per gli operatori interni all'ANC è una prerogativa, come per tutti i sistemi informatici.

Non ultimo in ordine di importanza, la prevista estensione della Direttiva ETS, come previsto nella proposta della Commissione nel pacchetto “Fit for 55”, renderà necessari molteplici adeguamenti e sviluppi se il medesimo portale ETS dovesse essere scelto come strumento operativo per accogliere anche i nuovi soggetti sottoposti al nuovo EU ETS.

1.4. Finalità dei servizi di supporto e approccio metodologico

Sulla base del contesto sopra delineato e conformemente alle esigenze manifestate dall’Amministrazione, l’obiettivo generale del servizio proposto è il rafforzamento della struttura organizzativa e l’ottimizzazione e adeguamento delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (EU ETS), anche in vista della sua corposa estensione a nuovi settori.

Nello specifico, i servizi di assistenza e di supporto si tradurranno in azioni volte a:

- ✓ preparare il sistema ETS in vista della sua estensione a nuovi settori (marittimo, edifici e trasporti e piccola industria) e all’introduzione del CBAM e supportare l’ANC in questa transizione;
- ✓ proseguire nell’obiettivo di ottimizzare, informatizzare ed armonizzare le procedure del sistema ETS nel suo insieme durante il primo periodo di fase IV (2021-2025);
- ✓ favorire programmazione ed esecuzione delle attività preparatorie per la transizione dal primo periodo di fase IV (2021-2025) al secondo (2026-2030), tenendo in conto gli sviluppi della Direttiva ETS;
- ✓ fornire attività istruttoria a supporto dell’Amministrazione e del Comitato ETS e assistenza per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti;
- ✓ fornire assistenza per la partecipazione alle attività di normazione europea ed ai tavoli tecnici dell’Unione europea;
- ✓ favorire l’ottimizzazione dei processi di programmazione, monitoraggio e informazione di competenza dell’ANC definendone e supportandone il sistema di reporting.

L’erogazione dei servizi di assistenza e supporto dovrà da un lato assicurare la necessaria continuità per il completamento dei procedimenti *in itinere* per la conduzione del primo periodo di fase IV e, dall’altro, definire e supportare tempestivamente tutte le attività necessarie per ottimizzare, informatizzare e armonizzare le procedure per preparare il sistema ETS nel suo insieme, e il Comitato ETS, all’estensione del sistema a nuovi settori e alla transizione al secondo periodo di fase IV.

L’approccio metodologico proposto per la realizzazione del servizio di assistenza e supporto prevede, in relazione all’insediamento dell’ANC e all’estensione del sistema EU ETS, una fase preliminare di analisi e messa a punto degli strumenti organizzativi e

operativi a supporto delle attività di assistenza che saranno realizzate con continuità in favore dell'Amministrazione nella fase *a regime*.

Il livello di conoscenza del contesto organizzativo e operativo di riferimento per l'esecuzione del servizio acquisito dalla Sogesid S.p.A. nel corso della pluriennale esperienza presso l'Amministrazione consentirà di ridurre al minimo i tempi per la messa a regime del servizio nella transizione prevista.

2. Descrizione dei servizi

Nel seguito vengono descritte le attività di assistenza tecnica che saranno fornite per tutta l'articolazione temporale del servizio, prevedendo una pianificazione dell'azione di consulenza tecnica e supporto che garantisca il rispetto delle scadenze previste, sia nello svolgimento "ordinario" delle istruttorie che in relazione agli adempimenti necessari e relativo calendario per l'estensione del sistema ai nuovi settori e l'introduzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM).

Particolare attenzione è posta all'avvicendamento dell'Autorità Nazionale Competente, come ridefinita dal D.lgs. 47/2020, che non si è insediata con le tempistiche inizialmente previste, prevedendo una fase dedicata al supporto necessario per il passaggio di consegne e l'insediamento e l'organizzazione delle attività del nuovo Comitato.

In relazione alle tempistiche di realizzazione dei servizi è opportuno sottolineare che le attività connesse all'estensione del sistema ETS ai nuovi settori e all'introduzione del meccanismo CBAM sono attualmente caratterizzate da un livello di incertezza temporale, che dipende dalla tempistica di adozione della Direttiva ETS modificata, dalla finalizzazione dei regolamenti attuativi da questa derivanti e dal recepimento nazionale della Direttiva medesima. Dette attività potrebbero dunque subire delle modifiche temporali nella loro esecuzione.

1.5. Assistenza tecnica per l'estensione del sistema EU ETS e l'introduzione del CBAM

Estensione EU ETS al trasporto marittimo

L'estensione dell'EU ETS con l'inclusione del settore marittimo è prevista per il 2024, con introduzione graduale dell'obbligo di restituzione quote rispetto alle emissioni comunicate. Entro la fine del 2023, il portale THETIS-MRV sarà arricchito di funzionalità e dati, consentirà la consultazione del Piano di monitoraggio e di altri documenti di conformità del singolo operatore soggetto alla Direttiva. La competenza in materia di gestione e controllo degli operatori, nelle more di una completa e definita identificazione nel recepimento nazionale della Direttiva ETS, potrà comportare nel breve periodo una collaborazione tra il Comando delle Capitanerie di Porto, l'Amministrazione e il Comitato ETS, peraltro già in atto e in corso di ottimizzazione.

In tale contesto la Sogesid S.p.a. potrà contribuire alla messa a punto dei canali di comunicazione, alla predisposizione di strumenti di gestione, alla organizzazione e scambio di dati tra i soggetti coinvolti, all'informatizzazione degli scambi con gli operatori qualora lo strumento di comunicazione tra operatori e ANC fosse individuato nel Portale ETS.

La Sogesid potrà supportare l'ANC nella predisposizione di template e strumenti operativi rivolti agli operatori e agli enti di verifica, ovvero all'adattamento nazionale di template disposti a livello europeo.

La società potrà inoltre favorire le necessarie interazioni con ISPRA, in qualità di gestore della sezione nazionale del Registro dell'Unione ove gli operatori effettuano le operazioni di comunicazione emissioni e restituzione quote nonché transazioni e scambi di quote EUA.

Dal momento che l'ambito marittimo entra a tutti gli effetti nel meccanismo di scambio, il sistema di controllo da parte degli Stati membri sarà rafforzato rispetto a quanto attualmente disposto dal regolamento 757/2015: attualmente non è prevista l'approvazione del piano di monitoraggio delle emissioni da parte delle ANC, ma ciò sarà invece disposto dalle modifiche al regolamento 757/2015 come garanzia della corretta applicazione delle norme sul monitoraggio e comunicazione. La società potrà fornire supporto per le valutazioni di conformità dei piani di monitoraggio ai fini della loro approvazione da parte della ANC, nonché rispetto alla verifica delle comunicazioni delle emissioni, il rispetto degli obblighi di legge da parte dei soggetti obbligati, supportare l'Amministrazione nel complesso delle attività di gestione del contenzioso e dell'impianto sanzionatorio.

Introduzione del meccanismo CBAM

La transizione dall'attuale gestione del *carbon leakage* attraverso la concessione di quote gratuite aggiuntive ai settori esposti a questo rischio, al meccanismo CBAM avverrà gradualmente a partire dal 1° gennaio 2025. Nei primi anni fino al 2025, il sistema sarà rodato, con l'obbligo ai soggetti interessati di esclusiva comunicazione delle emissioni incorporate nei prodotti importati. In seguito, a partire dal 2026, il CBAM inizierà la sua fase operativa, con l'avvio dell'acquisto dei certificati CBAM in quantità corrispondenti alle emissioni dei prodotti importati, mentre nel contempo avverrà nell'EU ETS una revisione/riduzione delle assegnazioni di quote a titolo gratuito.

Per i settori esposti al rischio di carbon leakage, infatti, le quote gratuite in EU ETS saranno decurtate con un certo tasso di diminuzione annuo, crescente in maniera non lineare fino al 2035.

Nelle more della definizione delle competenze per l'implementazione del sistema CBAM in ambito nazionale con il recepimento della Direttiva ETS, certamente l'ANC di cui all'art. 4 D.Lgs. 47/2020 sarà chiamata al contestuale adeguamento delle assegnazioni gratuite ETS. Le attività utili a tal fine si sovrappongono temporalmente a quanto già programmato dalla Direttiva ETS 410/2018/UE in relazione al secondo periodo della fase IV (2026-2030).

Ai sensi dell'art. 11 della Direttiva, infatti, nel 2024 saranno realizzate le attività di raccolta dati per la redazione delle Misure Nazionali di Implementazione per il quinquennio 2026-

2030. La raccolta dati riguarderà un periodo di riferimento (*baseline*) che comprende gli anni 2019-2023. Poiché dal 2026 sarà operativa la decurtazione di quote ETS in relazione all'avvio del meccanismo CBAM, il tema sarà certamente ricompreso nel contesto della raccolta dati sopra citata. In questo contesto, le attività previste in prospettiva sono ascrivibili a:

- Predisposizione dei modelli per la raccolta dati NIMs del 2024 (baseline 2019-2023), adeguando quelli redatti a livello europeo e adattati al contesto nazionale; diffusione ai gestori degli impianti ETS
- Diffusione di informative e documentazione agli operatori in relazione alla raccolta dati e all'interazione con il CBAM
- Supporto all'informatizzazione del processo attraverso il portale ETS, per la trasmissione dei dati alla ANC, e predisposizione di procedure di controllo e validazione dei dati
- Supporto al Comitato nella predisposizione di atti necessari all'organizzazione della raccolta dati e alle determinazioni successive e conseguenti rispetto alle assegnazioni di quote gratuite per il periodo 2026-2030
- Favorire la gestione del lungo processo di interazione con la Commissione Europea per i controlli, le integrazioni e le verifiche sui dati raccolti dagli operatori, anche in relazione all'eventuale applicazione del Sistema Nazionale dei Piccoli Emettitori anche per il periodo 2026-2030
- Redazione della lista NIMs ai sensi dell'art. 11 della Direttiva e assegnazione delle quote 2026-2030 da parte del Comitato, tenendo opportunamente in considerazione l'avvio del meccanismo CBAM.

La Sogesid, considerata l'esperienza e il *know how* acquisiti sul tema delle assegnazioni gratuite, potrà supportare l'amministrazione e il Comitato in tutte le fasi di espletamento delle attività richieste dalla Direttiva in relazione all'assegnazione iniziale delle quote 2026-2030.



FIG. 9 – Approccio metodologico per la realizzazione del servizio di assistenza e supporto

1.6. Fase preparatoria

In considerazione della complessità delle attività da attuare in relazione all'insediamento e organizzazione delle attività dell'Autorità Nazionale Competente, come ridefinita dal D.lgs. 47/2020, volte a definire e supportare tempestivamente tutte le azioni necessarie per ottimizzare, informatizzare e armonizzare le procedure per preparare il sistema ETS nel suo insieme all'estensione del sistema a nuovi settori e alla transizione al secondo periodo di fase IV, parallelamente all'assistenza tecnica per lo svolgimento delle istruttorie in itinere, è prevista una "fase preparatoria" che, dall'avvio del servizio di assistenza sino a dicembre 2023, servirà a definire e pianificare le attività propedeutiche all'estensione e il rafforzamento del sistema ETS nel nuovo assetto organizzativo, nonché degli adempimenti connessi e conseguenti in capo alla competente divisione della DGCEE, **prevedendo l'inserimento di adeguati profili professionali in relazione ai nuovi campi di applicazione del sistema.**

Infatti, a fronte dell'impossibilità di una stima precisa del periodo transitorio e relative attività (sia in attesa della revisione della Direttiva 2003/87/CE, che dei decreti attuativi delle previsioni del D. Lgs. 47/2020) è necessaria una fase preparatoria preliminare che consenta, pur in assenza di una programmazione certa, di avviare alcune azioni di adeguamento necessarie ad affrontare il significativo aumento dei carichi di lavoro previsti nel periodo di transizione relativamente all'insediamento del "nuovo Comitato" e l'estensione ai nuovi settori, predisponendo quanto necessario per l'avvio a regime, previsto successivamente con il completamento del Gruppo di Lavoro.

In tale fase è prevista, contestualmente all'attività in essere, una rilevazione delle esigenze e condivisione delle priorità di intervento in relazione al mutamento degli scenari che saranno attentamente monitorati in raccordo con l'amministrazione; la conseguente successiva definizione, aggiornamento e messa a punto delle necessarie procedure e strumenti operativi; nonché la diffusione delle procedure ai soggetti coinvolti nell'attuazione dei procedimenti.

A seguito dell'introduzione di nuove procedure o strumenti, la Sogesid S.p.A. curerà la loro diffusione a tutti i soggetti interessati attraverso:

- la redazione di note informative e istruzioni per l'utilizzo degli strumenti destinati al personale coinvolto nell'attuazione dei procedimenti di autorizzazione;
- il supporto al processo di comunicazione delle innovazioni introdotte (ad esempio, con pubblicazione on line sul portale e pagine web del MASE dedicate);
- la rilevazione degli eventuali chiarimenti necessari e la predisposizione di note di approfondimento e risposta ai quesiti più comuni (FAQ).

Inoltre, al fine di favorire l'adozione delle nuove procedure/strumenti, su richiesta dell'Amministrazione potranno essere realizzati seminari informativi interni ed esterni e workshop di approfondimento rivolti agli operatori del settore per massimizzare l'efficacia

del processo di diffusione, con eventuale produzione e distribuzione di materiale informativo appositamente realizzato. La progettazione dei seminari sarà finalizzata a trasferire la conoscenza delle nuove procedure e a garantire la loro integrazione con i processi già in atto. A chiusura delle attività potrà essere realizzato un convegno sulle novità principali introdotte con il nuovo regime normativo nel sistema EU ETS, nell'ambito del quale effettuare anche una panoramica della sua attuazione nei diversi stati membri dell'Unione, i risultati raggiunti in termini di riduzione delle emissioni climalteranti e prospettive ed evoluzione del sistema.

Le attività saranno definite e concordate con l'amministrazione, in funzione delle esigenze che emergeranno, e saranno rendicontate sulla base delle spese effettivamente sostenute, comunque rientranti nei termini delle stime previsionali delle voci di costo riportate nel Piano Finanziario.

1.7. Linee di attività

Il supporto tecnico specialistico sia in fase preparatoria, che poi nella fase *a regime*, sarà comunque articolato nelle seguenti linee con unità tecniche specialistiche composte da profili interdisciplinari, sia in ambito tecnico e giuridico che amministrativo:

- I. **assistenza tecnica specialistica** per il supporto alle attività istruttorie e per gli adempimenti connessi e conseguenti e rafforzamento delle attività a carico della competente divisione della DGCEE;
- II. **assistenza giuridica specialistica** per il supporto alla redazione degli atti del Comitato, all'istruttoria dei procedimenti sanzionatori, predisposizione atti e memorie difensive, risposte a procedure di infrazione, mozioni e interrogazioni parlamentari;
- III. **assistenza per la partecipazione alle attività di normazione europea ed ai tavoli tecnici dell'Unione europea** per la partecipazione alle riunioni tecniche propedeutiche alla definizione di atti di esecuzione e atti delegati e dei gruppi tecnici previsti dalle Direttive di settore;
- IV. **supporto alla gestione del sistema di reporting dell'ANC** per assistere l'Autorità competente nella definizione e nella gestione del sistema di reporting a supporto dei processi decisionali e di informazione interna ed esterna.

Con riferimento al complesso della attività di supporto, è importante evidenziare che le attività di monitoraggio riguardano attualmente circa mille impianti industriali autorizzati e 25 operatori aerei, per una media di complessive circa 200 procedure⁵ in corso di svolgimento.

⁵ Complesso dei procedimenti simultaneamente aperti derivanti dalle istanze presentate per le varie tipologie: variazione autorizzazione, modifica metodologia di monitoraggio, revoche, nuove autorizzazioni, etc..

La presentazione delle istanze ha un andamento generalmente lineare e costante su base mensile per le procedure prevalenti di variazione autorizzazione e/o modifica metodologia di monitoraggio, presentando però nel corso dell'anno picchi significativi in prossimità delle scadenze previste per gli adempimenti annuali (istanze per la comunicazione emissioni e tariffe annuali, comunicazione dei livelli di attività e rilascio quote), in corrispondenza dei quali si ha comunque un significativo innalzamento anche delle istanze di modifica dell'autorizzazione e/o del piano di monitoraggio.

Particolarmente gravose sono la fase relativa alla comunicazione annuale e ricezione delle comunicazioni ALC (entro il 31 marzo di ciascun anno) e la fase per il rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito, da completarsi entro il 28 febbraio di ciascuno anno e, al più tardi, entro il 30 aprile, che richiede una attenta pianificazione delle attività in relazione alle priorità e criticità eventuali per i procedimenti che rilevano ai fini del rilascio quote.

1.8. Assistenza tecnica specialistica

Lo svolgimento delle istruttorie di autorizzazione e di assegnazione e rilascio quote per le attività rientranti nel campo di applicazione del sistema EU ETS, comporta lo svolgimento di un complesso di attività sia di tipo tecnico che amministrativo, come la gestione di tutta la documentazione e gli atti, in entrata ed in uscita, relativi alle imprese soggette al regime, nonché l'effettuazione delle verifiche di conformità, analisi preliminari dell'esattezza e completezza della documentazione presentata a corredo delle istanze (preistruttoria), propedeutiche all'istruttoria finale di competenza dell'Autorità competente, che esprime le proprie valutazioni conclusive con delibera del Consiglio direttivo.

Attualmente, pur in corso di completamento, il complesso delle procedure è gestito completamente on line tramite il Portale ETS (*cfr.* § 1.3.9).

Sogesid S.p.A. ha maturato una significativa esperienza nella fase di adozione del Portale ETS per la transizione on line delle istanze e dei procedimenti istruttori, supportando sia la fase di sviluppo delle procedure che l'ottimizzazione successiva in fase di test, e poi in fase di produzione, contribuendo al miglioramento delle funzionalità rilasciate.

Quindi è in grado di supportare tutte le azioni necessarie per l'implementazione del sistema attuale con l'inserimento delle modifiche previste dall'evoluzione normativa, e necessaria armonizzazione e correlazione dell'intero schema di procedure.

2.4.1 Assistenza per istruttorie autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

Attività di gestione, monitoraggio e preistruttoria per l'individuazione, l'aggiornamento e l'autorizzazione ad emettere gas serra degli impianti che ricadono nel campo di applicazione della direttiva *Emission Trading* (Direttiva 2018/410), e relative modifiche e integrazioni, in particolare:

- applicazione del regime tariffario richiesto dalla normativa nazionale sull'Emission trading;
- acquisizione, analisi, gestione e preistruttoria delle domande di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, eventuali richieste di integrazioni;
- analisi, gestione e preistruttoria delle istanze di aggiornamento dell'autorizzazione, eventuali richieste di integrazioni, richieste di aggiornamento del piano di monitoraggio e del piano della metodologia di monitoraggio;
- analisi, gestione e preistruttoria delle informazioni trasmesse dai gestori, ai fini della determinazione delle quote ai nuovi entranti;
- analisi, gestione e preistruttoria delle istanze di interruzione di attività e cessazione di attività, ai fini della eventuale revoca dell'autorizzazione;
- istruttoria per l'esclusione di impianti a ridotte emissioni.

Attività di analisi, gestione e preistruttoria dei Piani di monitoraggio delle emissioni annue e i loro aggiornamenti, analisi del Piano, eventuali richieste di integrazioni, in particolare:

- acquisizione valutazione e preistruttoria dei Piani di miglioramento dei piani di monitoraggio delle emissioni per gli impianti stazionari, eventuali richieste di integrazioni.

2.4.2 Assistenza per istruttorie di assegnazione e rilascio quote

Attività di analisi, gestione e preistruttoria delle informazioni e delle caratteristiche tecniche delle fonti di emissione al fine di calcolare le quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti e agli operatori aerei, nonché acquisizione, gestione e istruttoria per la verifica che non sussistano cause di impedimento al rilascio annuale di quote gratuite agli impianti fissi, in particolare:

- gestione dei rapporti e scambio di informazioni con la Commissione Europea in merito all'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli impianti e agli operatori aerei e ai fini della determinazione delle quote ai nuovi entranti, nonché ai fini della determinazione delle quote per la revisione dell'assegnazione agli impianti interessati da cessazioni totali, agli impianti reintrodotti in ETS dal SINAPE, agli impianti oggetto di fusioni o scissioni, agli impianti che necessitano di correzioni dell'assegnazione iniziale NIMs.

È importante evidenziare che la presentazione delle istanze per la modifica dell'assegnazione gratuita, a partire dal 2021, avviene massivamente nel periodo compreso tra febbraio e marzo di ciascun anno, interessando un numero maggiore di operatori rispetto all'attuale, vale a dire tutti quelli che godono di assegnazione di quote a titolo gratuito, determinando un picco di lavoro notevole e l'esigenza di informatizzare ed ottimizzare tale passaggio.

La revisione della Direttiva ETS in corso di adozione ha tuttavia apportato una modifica sostanziale al ciclo di compliance ETS, che si applicherà a partire dal 2024:

- comunicazione delle emissioni e dei livelli di attività annuali, entro il 31 marzo;
- rilascio delle quote gratuite, entro il 30 giugno;
- obbligo di restituzione delle quote in quantità pari alle emissioni, entro il 30 settembre.

2.4.3 Assistenza per istruttorie settore AVIO

Attività di gestione, monitoraggio e preistruttoria per la redazione e aggiornamento annuale della lista di operatori aerei amministrati dall'Italia sulla base dell'elaborazione dei dati estratti dal database Eurocontrol e della lista degli operatori aerei pubblicata ogni anno dalla Commissione Europea; attività di gestione dei rapporti e scambio di informazioni con la Commissione Europea in merito all'assegnazione delle quote a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia.

Applicazione del regime tariffario in applicazione della normativa nazionale sull'Emission trading (attualmente il vigente decreto 6 dicembre 2021). Attività di analisi, gestione e preistruttoria dei Piani di monitoraggio delle emissioni annue e loro aggiornamento sia relativi al sistema EU ETS sia relativi al sistema CORSIA, preistruttorie per modifiche del sistema di monitoraggio, eventuali richieste di integrazione.

Controllo ed analisi delle comunicazioni annuali delle emissioni ETS, ovvero delle comunicazioni integrate ETS/CORSIA nei casi interessati e di concerto con ENAC.

Acquisizione, valutazione e preistruttoria delle comunicazioni di miglioramento dei piani di monitoraggio delle emissioni per gli operatori aerei, eventuali richieste di integrazioni.

Sistema ICAO- CORSIA

Poiché l'Italia ha deciso di aderire al Sistema ICAO- CORSIA sin dalla sua fase pilota (2021-2023), nel 2019, il Comitato ETS ha assunto il ruolo di Autorità Nazionale Competente (ANC) anche per il sistema CORSIA. A partire dal 2019, sono annualmente identificati gli operatori aerei che ricadono nel suddetto sistema e viene fornito supporto per l'implementazione del sistema CORSIA. Di concerto con ENAC, sono verificati una serie di adempimenti e attività relative alla fase preistruttoria come, ad esempio:

- l'analisi dei piani di monitoraggio integrati EU ETS/CORSIA;
- l'analisi delle comunicazioni annuali delle emissioni integrate EU ETS/CORSIA, in analogia a quanto già previsto per il sistema EU ETS.

Sono inoltre predisposti strumenti di lavoro utili a:

- analisi delle comunicazioni annuali delle emissioni CORSIA (check list di controllo)
- controllo dell'ordine di grandezza delle emissioni comunicate da ciascun operatore (*order of magnitude check*)

- controllo dei dati aggregati degli operatori italiani per coppia di Stati (o aerodromi) e per la comparazione dei dati con quelli estratti dal sistema EMIS di Eurocontrol
- assicurare la gestione e l'organizzazione appropriata di dati aggregati di tutti gli operatori aerei italiani per coppia di Stati (o aerodromi) per l'approvazione da parte dell'ANC, che consenta la trasmissione dei dati CORSIA all'ICAO attraverso il focal point nazionale ENAC, nonché le necessarie informative alla Commissione Europea

2.4.4 Predisposizione di modelli standard

Il miglioramento dell'efficienza amministrativa nello svolgimento degli iter procedurali può essere favorito dalla normalizzazione degli strumenti di lavoro conseguita attraverso l'omogeneizzazione delle prassi lavorative e, ove possibile, la standardizzazione degli atti prodotti nel corso dei procedimenti. A tal fine, la Sogesid S.p.A., potrà avviare un progetto di riordino e aggiornamento dei modelli ad oggi utilizzati dall'Amministrazione per la predisposizione degli atti e di definizione di nuovi standard in relazione alle diverse tipologie di procedimento e delle relative specificità amministrative.

L'utilizzo di modelli standard, oltre a favorire l'adozione di approcci omogenei, consentirà di:

- ridurre gli errori in fase di redazione degli atti;
- favorire la correttezza e la completezza formale dei documenti, in termini di esatta individuazione di tutte le informazioni che i documenti devono contenere;
- migliorare il processo di comunicazione dell'Amministrazione verso l'esterno.

2.4.5 Supporto alla gestione, pianificazione e monitoraggio dell'avanzamento dei procedimenti

I criteri di efficacia ed efficienza su cui si fonda il principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione impongono una particolare attenzione al tema della gestione delle informazioni tecnico-amministrative. Se l'appropriata registrazione dei dati assicura il rapido accesso e trattamento delle informazioni, dall'altra il loro continuo monitoraggio consente di conoscerne l'evoluzione e quindi permette all'Amministrazione di operare decisioni tempestive in linea con gli obiettivi prefissati.




FIG. 10 – Schema per la gestione dei procedimenti

In particolare, il miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa nell'istruzione delle istanze, attraverso l'accelerazione dei tempi di completamento delle relative istruttorie, presuppone il potenziamento dei processi e degli strumenti operativi di pianificazione e di monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale, finalizzato all'adozione degli interventi necessari ad assicurare il rispetto delle scadenze previste.

2.4.6 Attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica cura l'attuazione delle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo. A valle delle riunioni del Consiglio Direttivo del Comitato ETS, Sogesid S.p.A. fornirà supporto alla definizione puntuale dei conseguenti adempimenti amministrativi al fine di garantire il corretto recepimento delle decisioni assunte.

Con questa finalità Sogesid S.p.A., attraverso un sistematico confronto con il Coordinatore della Segreteria Tecnica, supporterà la predisposizione di piani di attività che descrivano puntualmente, per ciascun adempimento, priorità, tempi di svolgimento e personale di supporto incaricato del suo espletamento. La realizzazione dei piani di attività sarà monitorata sistematicamente anche attraverso incontri con il Coordinatore al fine di aggiornare di volta in volta le priorità dei diversi adempimenti e la gestione di particolari questioni che possono impattare negativamente sullo svolgimento dei lavori della Segreteria tecnica e del Comitato.

2.4.7 Assistenza per gli adempimenti connessi e conseguenti

La gestione complessiva del Sistema EU ETS, oltre alle specifiche attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle istruttorie di competenza, prevede anche l'assolvimento di una serie di adempimenti connessi e conseguenti cui la Sogesid S.p.A. fornirà l'assistenza necessaria, prevedendo, inoltre, il supporto necessario per il raccordo ottimale tra l'ANC e le altre amministrazioni competenti, assicurando la gestione dei flussi documentali e una efficace circolazione delle informazioni all'interno del sistema, favorendo gli scambi e il raccordo tra i diversi centri di responsabilità.

1.9. Assistenza giuridica specialistica

L'assistenza giuridica specialistica per il supporto al Comitato ETS riguarda lo svolgimento delle seguenti attività:

- Predisposizione Atti;
- Supporto per la corretta applicazione del regime giuridico-normativo;
- Supporto per l'applicazione del regime sanzionatorio;
- Supporto per la difesa dell'azione amministrativa.

L'assistenza prevede, inoltre, la 'predisposizione di proposte di risposte e soluzioni per procedure di infrazione, mozioni e interrogazioni parlamentari, reports europei e nazionali, lettere e iniziative, studi e ricerche normative.

1.9.1. Predisposizione atti

- Predisposizione di bozze di delibere del Comitato e eventuali ulteriori atti dallo stesso adottati; predisposizione di proposte di risposte e soluzioni per procedure di infrazione, mozioni e interrogazioni parlamentari, reports europei e nazionali, lettere e iniziative, studi e ricerche normative per adeguamento normativa, interpretazioni, ecc.
- Predisposizione di ogni atto e svolgimento di ogni adempimento inerente la composizione del Comitato ETS, ed in particolare la nomina dei componenti del Consiglio direttivo, le eventuali sostituzioni degli stessi, la rendicontazione delle presenze in coordinamento con gli uffici competenti per l'erogazione del gettone di presenza.

1.9.2. Supporto per la corretta applicazione del regime giuridico-normativo

- Supporto al Comitato per la corretta applicazione della normativa con particolare riferimento al momento del rilascio annuale di quote nei confronti di impianti che si trovino in condizioni particolari, nonché alla gestione delle autorizzazioni sia per la concessione che per la revoca delle medesime;
- supporto al Comitato ai fini di una corretta interpretazione delle definizioni normative e delle conseguenti ricadute pratiche;
- eventuale supporto al Comitato con riferimento alle interlocuzioni con gli stakeholder e le associazioni di categoria.

1.9.3. Supporto per l'applicazione del regime sanzionatorio

- Preistruttoria dei procedimenti sanzionatori, con particolare riferimento all'accertamento della violazione delle disposizioni di settore e alla predisposizione della bozza dei conseguenti atti di accertamento della violazione;
- preistruttoria relativa alla fase successiva all'accertamento della violazione, con particolare riferimento all'adozione dell'ordinanza di ingiunzione prevista dalla legge n. 689/1981;

- preistrutturata e analisi di eventuali scritti difensivi trasmessi dagli operatori sanzionati ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 689/1981;
- predisposizione delle proposte degli atti di insinuazione al passivo e di qualunque altro atto connesso alle procedure concorsuali.

1.9.4. Supporto per la difesa dell'azione amministrativa

- Predisposizione di proposte di memorie difensive e di qualunque ulteriore atto difensivo in ordine ai ricorsi pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo e al Giudice Ordinario, nonché per i giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Giustizia Europea, in cui è parte il Comitato;
- monitoraggio costante e periodico dei procedimenti pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo e al Giudice Ordinario in cui è parte il Comitato;
- predisposizione di proposte di atti difensivi per le questioni sollevate dinanzi alla Commissione Europea nella fase iniziale delle procedure di infrazione (“pilot”), in materia di Emission trading;
- partecipazione, in qualità di supporto tecnico esterno, alle audizioni degli impianti fissi e degli operatori aerei che ne facciano richiesta al Comitato ai sensi del decreto che disciplina il funzionamento del Comitato ETS;
- supporto al Comitato con riferimento ad istanze di accesso agli atti, accesso civico, accesso generalizzato presentate relativamente a provvedimenti adottati dal Comitato ovvero dal Ministero nel settore ETS.

1.10. Assistenza per la partecipazione alle attività di normazione europea e ai tavoli tecnici

Nell'ambito dei rapporti comunitari ed internazionali l'UTS supporterà le attività svolte dell'Autorità nazionale competente e dalla DGCEE, in sinergia con gli altri soggetti istituzionalmente preposti, fornendo l'assistenza tecnica necessaria alla partecipazione alle riunioni tecniche propedeutiche alla definizione di atti di esecuzione e atti delegati. L'adozione della Direttiva ETS rivista, infatti, prevede nell'arco di tutto il 2023 e per il 2024 una intensa attività di redazione dei regolamenti attuativi discendenti, atti a disciplinare i dettagli di funzionamento del sistema, sia per quanto riguarda le modifiche apportate agli ambiti tradizionali dell'EU ETS (impianti industriali ed aviazione) sia per ciò che concerne la completa implementazione dei nuovi ambiti introdotti (trasporto marittimo, consumi edifici trasporto stradale e piccola industria).

È prevista, in particolare, per le attività in sede comunitaria e internazionale la partecipazione ai seguenti gruppi tecnici previsti dalle Direttive di settore:

- *Working group III of the Climate Change Committee*, finalizzato all'esame di tutti gli atti per la successiva discussione e approvazione da parte del CCC;

- *Experts Group on Climate Change Policy (CCEG) – Auctioning*, finalizzato alla redazione e discussione degli atti di implementazione in esecuzione della Direttiva ETS con riferimento al collocamento all’asta delle quote di emissioni di CO₂ per la IV fase ETS (2021-2030);
- *Experts Group on Climate Change Policy (CCEG) – Free Allocation Rules & Carbon Leakage*, finalizzato alla redazione e discussione di atti delegati e atti di implementazione in esecuzione della Direttiva ETS, nonché all’elaborazione della documentazione di supporto per autorità competenti degli Stati Membri e stakeholders, con riferimento al tema dell’assegnazione di quote a titolo gratuito per la IV fase ETS (2021-2030);
- *Experts Group on Climate Change Policy (CCEG) – Maritime*, finalizzato alla redazione e discussione di atti delegati e atti di implementazione in esecuzione della Direttiva ETS, nonché all’elaborazione della documentazione di supporto per autorità competenti degli Stati Membri e stakeholders, con riferimento al tema del trasporto marittimo per la IV fase ETS (2024-2030);
- *Experts Group on Climate Change Policy (CCEG) – Union Registry*, finalizzato alla redazione e discussione dell’atto delegato in esecuzione della Direttiva ETS con riferimento al funzionamento del Registro dell’Unione Europea per la IV fase ETS (2021-2030);
- *Experts Group on Climate Change Policy (CCEG) – Innovation Fund*, finalizzato alla predisposizione dell’atto delegato in esecuzione della Direttiva ETS con riferimento al funzionamento del fondo per l’innovazione per la IV fase ETS (2021-2030);
- *Experts Group on Climate Change Policy (CCEG) – ETS2*, finalizzato alla redazione e discussione di atti delegati e atti di implementazione in esecuzione della Direttiva ETS, nonché all’elaborazione della documentazione di supporto per autorità competenti degli Stati Membri e stakeholders, con riferimento al tema dell’applicazione del sistema agli edifici, trasporto stradale e piccola industria per la IV fase ETS (2025-2030);
- *Technical Working Group on Monitoring Reporting Accreditation and Verification (MRVA)*, finalizzato alla redazione e discussione di atti di implementazione in esecuzione della Direttiva ETS, nonché all’elaborazione della documentazione di supporto per autorità competenti degli Stati Membri e stakeholders, con riferimento al tema del monitoraggio e comunicazione delle emissioni di CO₂ e alla verifica dei dati comunicati, per la IV fase ETS (2021-2030);
- *Experts Group on Climate Change Policy (CCEG) – Aviation*, finalizzato alla redazione e discussione dell’atto delegato in esecuzione della Direttiva ETS e del Regolamento 2392/2017/UE con riferimento al funzionamento dell’ETS del settore aereo per il periodo 2023-2030 in considerazione del sistema CORSIA implementato della ICAO;

- *Compliance Forum Secretariat - Task Force on Aviation*, finalizzata alla predisposizione di proposte per il *Climate Change Committee*, a seguito delle esperienze maturate dagli esperti nazionali nell'implementazione dell'ETS nel settore aereo;
- *Compliance Forum Secretariat - Task Force on Accreditation and Verification*, finalizzata alla predisposizione di proposte per il *Climate Change Committee*, a seguito delle esperienze maturate dagli esperti nazionali sul tema della verifica ed accreditamento in ambito ETS;
- *EUROCONTROL - ETS Support Facility Steering Group*, finalizzato alla contrattazione dei servizi erogati da EUROCONTROL con riferimento al database ETS support Facility – ora EMIS - con riferimento al trasporto aereo.

A partire dal giugno 2021, in relazione alla pubblicazione del pacchetto 'Fit for 55' da parte della Commissione UE, che prevedeva la più ampia revisione della normativa UE in tema di clima ed energia, l'UTS della Sogesid S.p.A. ha peraltro affiancato l'amministrazione nel processo di legislazione europea riferito alla revisione della Direttiva ETS con l'ampliamento del suo campo di applicazione e del regolamento di funzionamento della *Market Stability Reserve*, ponendo la sua *expertise* al servizio dello sviluppo del sistema ETS nei prossimi anni.. La discussione e la partecipazione ai processi di normazione europea in fase discendente, oltreché al recepimento nazionale della Direttiva ETS supportando l'amministrazione, costituisce pertanto una naturale prosecuzione delle attività già fin qui condotte dal gruppo di lavoro della Sogesid S.p.A. a fianco dell'amministrazione. Tale attività deriva dall'attuazione del *Green Deal UE* e, in particolare, dalla definizione di obiettivo di riduzione e mandato del Consiglio UE di dicembre 2020.

1.11. Supporto alla gestione del sistema di reporting dell'ANC

L'obiettivo di miglioramento dell'efficienza (accelerazione e certezza dei tempi) dell'azione amministrativa presuppone la sistematica disponibilità di informazioni sullo stato di avanzamento procedurale delle istruttorie funzionale all'ottimizzazione dei processi di programmazione, monitoraggio e informazione di competenza degli organi consultivi.

Le attività descritte nel presente paragrafo sono dirette ad assistere l'ANC nella definizione e nella gestione del sistema di reporting a supporto dei processi decisionali e di informazione interna ed esterna.

La definizione del sistema di reporting, in termini di struttura e processo, sarà condotta secondo l'approccio metodologico rappresentato in figura.




FIG. 11 –Processo di definizione del sistema di reporting

Al fine dell'identificazione puntuale dei contenuti e delle caratteristiche dei report da predisporre, si procederà in primo luogo alla **verifica delle principali esigenze informative** per ciascun destinatario (Presidente, Consiglio Direttivo, Coordinatore Segreteria Tecnica, Membri Gruppo Istruttore, Direzione CEE), tenuto conto del ruolo e delle aree di responsabilità definiti dal regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'ANC.

Attraverso incontri con tutti i soggetti destinatari del sistema di reporting saranno meglio definite le specifiche esigenze informative e potranno essere affinati i contenuti dei report e la periodicità degli stessi. Si evidenzia che la conoscenza del contesto normativo ed organizzativo di riferimento e l'esperienza acquisite dalla Sogesid S.p.A. nei servizi di supporto organizzativo in favore dell'ANC consentiranno di ottimizzare i tempi necessari alla messa a regime del nuovo sistema di reporting.

La struttura di reporting sarà progettata per rispondere alle seguenti caratteristiche:

- **Orientamento alle decisioni:** esposizione sintetica delle informazioni essenziali nella modalità più appropriata ed efficace a supportare il processo decisionale;
- **Modularità:** possibilità di selezionare le informazioni rispetto alle esigenze dei destinatari;
- **Sinteticità:** capacità di rappresentare fenomeni complessi mediante il ricorso a pochi indicatori chiave;
- **Immediatezza:** selezione delle sole variabili chiave ritenute pertinenti all'analisi in oggetto;
- **Flessibilità:** disponibilità di differenti "viste" per variare il contenuto dell'output e dell'analisi in rispondenza ad esigenze specifiche;
- **Profondità dell'informazione:** possibilità di effettuare analisi in profondità partendo da dati aggregati.

Il sistema di reporting dovrà essere integrato, nel senso di consentire diverse viste di analisi:

- **Gerarchica:** per i diversi livelli organizzativi;
- **Procedure:** per ciascuna tipologia di procedimento;
- **Indicatori:** per ciascuna area di risultato.

I report comprenderanno, da un lato documenti di sintesi con struttura essenziale e consolidata nel tempo (fatta eccezione per richieste specifiche da gestire "on demand" per le

quali saranno elaborati dei report personalizzati), dall'altro documenti di approfondimento a struttura flessibile, che consentiranno viste personalizzate in relazione al profilo dei destinatari e interesseranno sia i singoli procedimenti (analisi verticale), sia il complesso dei procedimenti in corso (analisi orizzontale).

In relazione alle finalità e ai contenuti, i report che saranno elaborati sono riconducibili a tre tipologie:

- a. *report di pianificazione*, a supporto della programmazione dei lavori del Consiglio Direttivo;
- b. *report di monitoraggio*, funzionali al monitoraggio dello stato di avanzamento procedurale delle istruttorie e all'analisi delle problematiche che ne possono influenzare il corretto svolgimento;
- c. *report statistici*, a consuntivo delle attività svolte e di supporto al processo di comunicazione esterna dell'ANC.

Per soddisfare particolari esigenze informative o supportare specifici processi decisionali saranno elaborati report specifici.

Con riferimento al monitoraggio delle criticità procedurali, al fine di facilitare la fruibilità dei report, sulla base dell'esperienza maturata, l'unità tecnica specialistica provvederà alla messa a punto di una matrice di classificazione delle tipologie di criticità secondo due dimensioni:

- **Impatto:** questa dimensione descrive gli effetti della criticità sui lavori I livelli di impatto potranno essere graficamente rappresentati attraverso l'impiego dei colori: rosso per livello alto, ambra per livello medio e verde per livello basso.
- **Azione:** questa dimensione descrive il tipo di intervento che potrebbe essere attuato per mitigare il rischio o ridurre l'impatto.

La classificazione delle criticità sarà effettuata tenendo in considerazione le specificità procedurali che caratterizzano le diverse tipologie di procedimenti supportate.

3. Quadro riepilogativo del servizio: attività e output

Nel presente capitolo, in considerazione del complesso delle linee di assistenza tecnica, come definite e dettagliate nel secondo capitolo, e tenuto conto delle specificità procedurali che caratterizzano le diverse tipologie di procedimenti supportate e delle diverse aree di intervento, si riporta una matrice in cui per ciascuna linea di attività precedentemente individuata si riportano le attività di sintesi e gli output relativi, distinguendo tra fase di avvio e fase a regime. Nell'ultima colonna vengono inoltre riportati i possibili *indicatori di risultato* proposti sulla base degli output delle attività e che risultano direttamente correlabili agli obiettivi del servizio di assistenza fornito, sulla base delle azioni individuate per il conseguimento degli obiettivi (riportati in *italic bold* nel testo).

A riguardo è opportuno precisare che il raggiungimento degli obiettivi previsti (cfr. §1.4) comporta una programmazione necessariamente dinamica delle attività e richiede l'adozione di un sistema strutturato di monitoraggio delle prestazioni e di *feedback* nei confronti dell'Amministrazione, come meglio definito nel successivo capitolo 5. Sulla base di tale monitoraggio sarà possibile eventualmente ridefinire e/o modificare, d'intesa con l'amministrazione, gli indicatori di risultato.

Fase Preparatoria

Azioni previste	Attività	Output
Insedimento Comitato ex D.Lgs. 47/2020	Supporto al passaggio consegne e archiviazione dati Assistenza per completamento istruttorie in itinere	Produzione materiale informativo e reportistica Chiusura procedimenti attivi nel rispetto scadenze previste
Introduzione adempimenti conseguenti alla modifica della Direttiva ETS	Rilevazione delle esigenze e condivisione delle priorità di intervento Definizione e aggiornamento di procedure e strumenti operativi Diffusione delle procedure ai soggetti coinvolti nell'attuazione dei procedimenti Affiancamento e supporto all'attuazione delle procedure e all'utilizzo degli strumenti	Redazione nuove procedure, manuali e guide tecniche; (Da fissare un target per numero: <i>% testi redatti rispetto al target</i>) implementazione portale web (test e verifiche) Eventi formativi, workshop, seminari; (Da fissare un target per numero) (<i>% eventi rispetto al target</i>) Realizzazione attività preparatorie ai nuovi adempimenti conseguenti all'ampliamento dei settori di applicazione del sistema ETS.

Fase a regime

Linea	Attività previste Sub linee	Output/ indicatori (da declinare)
Assistenza tecnica specialistica	Assistenza per istruttorie autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra Assistenza per istruttorie di assegnazione e rilascio quote Assistenza per istruttorie settore AVIO Predisposizione di modelli standard Supporto alla gestione, pianificazione e monitoraggio dell'avanzamento dei procedimenti Attuazione alle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo Assistenza per gli adempimenti connessi e conseguenti	Numero istruttorie e/o procedimenti supportati <i>(% di procedimenti supportati su totali)</i> Elaborazione check list e format procedurali, report e analisi tecniche e procedurali <i>(riduzione % dei tempi di svolgimento delle istruttorie, riduzione % dei tempi di risposta, diminuzione % casi critici, etc.)</i> Ovviamente per adottare indicatori di questo tipo deve essere presente un sistema di gestione e monitoraggio dei procedimenti che ne consenta la misura. Analisi, verifiche, e approfondimenti tecnici - Predisposizione report, relazioni e dossier tecnici Report statistici e di monitoraggio <i>(Fissare un target per numero di report, e frequenza, % report rispetto al target)</i> <i>(numero processi ottimizzati/ implementati su totale)</i>
Assistenza giuridica	Predisposizione atti Supporto per l'applicazione del regime sanzionatorio Supporto per la difesa dell'azione amministrativa	atti predisposti istruttoria dei procedimenti sanzionatori predisposizione di proposte di memorie difensive proposte di risposte e soluzioni per procedure di infrazione <i>(% di atti/ procedimenti supportati su totali)</i> Report normativi europei e nazionali, lettere e iniziative, studi e ricerche normative Possibile Indicatore di risultato: <i>(numero di output/numero di attività)</i>
Assistenza partecipazione alle attività di normazione europea ed ai tavoli tecnici UE		Numero di incontri/riunioni/tavoli tecnici supportati Analisi, verifiche, e approfondimenti tecnici Predisposizione report, relazioni e dossier tecnici <i>(% di tavoli/ attività/atti supportati su totali)</i>

Linea	Attività previste Sub linee	Output/ indicatori (da declinare)
Supporto alla gestione del sistema di reporting del Comitato ETS	Analisi delle esigenze Definizione dei parametri da monitorare Definizione del modello Test e verifiche Definizione format report per tipologia di destinatario, lista distribuzione e tempistica	Sistema reporting procedimenti in corso (pianificazione, monitoraggio, statistici) Numero di report prodotti <i>(% Numero di processi mappati/numero di processi)</i> Valutazione dell'efficacia dei parametri monitorati per la gestione ottimale delle attività e segnalazione criticità

4. Organizzazione e gruppo di lavoro

3.1. Struttura organizzativa e sistema di ruoli

La **multidisciplinarietà e interdipendenza dei servizi richiesti** e la molteplicità di **sogetti pubblici e privati** coinvolti ai diversi livelli nell'attuazione dei procedimenti rientranti nel sistema EU ETS, richiedono l'adozione di **un approccio all'erogazione dei servizi di assistenza** che garantisca la **massima flessibilità organizzativa** in termini di risorse e di competenze per tutta la durata del progetto e sulle diverse attività di supporto in relazione a (i) variazioni del contesto organizzativo e procedurale di riferimento e (ii) variazioni dei volumi di attività dei procedimenti supportati.

Riteniamo che la struttura organizzativa proposta, presenti i seguenti punti di forza:

- è rispondente alle esigenze dell'Amministrazione per il supporto richiesto, attraverso la previsione di **gruppi di lavoro dedicati** che assicureranno un **supporto ed un affiancamento continuativo** nello svolgimento delle procedure ETS;
- consente **un'immediata e piena operatività del servizio** sin dalle fasi di avvio e start up del nuovo assetto dell'ANC e un'elevata **flessibilità operativa** nel corso della sua esecuzione, attraverso la previsione di un **team di intervento rapido** attivabile sulla base delle specifiche esigenze che potranno emergere nel corso dell'erogazione del servizio;
- assicura un **elevato livello di coordinamento e di integrazione** dei diversi ambiti di intervento indirizzando efficacemente ed efficientemente le azioni progettuali ai diversi livelli anche attraverso la previsione di **meccanismi di raccordo** con le strutture ministeriali e gli altri attori coinvolti.

3.2. Composizione del gruppo di lavoro e tempi di impegno

La complessità dei servizi proposti richiede un insieme di competenze multidisciplinari nei seguenti ambiti:

- **tecnico**, relativo alla conoscenza del quadro legislativo di riferimento e delle norme tecniche che presiedono allo svolgimento dei procedimenti da supportare;
- **amministrativo**, relativo alla conoscenza dell'iter procedurale dei procedimenti da supportare, alla comprensione ed elaborazione di atti e procedure complesse riguardanti iter amministrativi estremamente articolati;
- **operativo**, relativo all'utilizzo di sistemi informatici di supporto e alla progettazione di modelli per l'elaborazione dei dati;
- **organizzativo**, relativo alla capacità di risposta e alla gestione in situazioni di picchi di attività;
- **relazionale**, connesso al ruolo di "interfaccia" assunto nei confronti della pluralità di soggetti coinvolti.

Per assicurare la copertura di tutte le linee di attività del servizio, Sogesid propone un'Unità Tecnica Specialistica (UTS) multidisciplinare altamente qualificata che si distingue per anzianità lavorativa, esperienza specifica in materia e conoscenza del contesto organizzativo e procedurale dell'Amministrazione e degli strumenti operativi e informatici in uso presso l'Amministrazione.

L'UTS Sogesid sarà composto, a regime da complessive n. **35 risorse**, di seguito dettagliate:

- **N. 17 esperti Senior**
- **N. 18 esperti Junior**

Il Progetto prevede l'avvio delle attività con un gruppo di n. **28 risorse** sino al 31/12/2023, per la fase preparatoria e il successivo completamento del GdL a regime, con l'integrazione di ulteriori n. **7 risorse** al 1/01/2024.

Nel conteggio totale delle risorse è compreso il Responsabile del Gruppo di Lavoro, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio del Gruppo di lavoro per tutte le linee di attività previste in Convenzione, garantendo il necessario e costante confronto fra la Direzione Generale e la Sogesid, nonché da un Coordinatore Tecnico con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività tecniche e un Coordinatore Operativo delle attività, come schematicamente rappresentato nella figura nella pagina seguente.

Inoltre, nell'organizzazione dell'area di coordinamento e indirizzo, sono previsti due profili senior con funzione di *focal point*, rispettivamente per le attività relative alla gestione del

sistema di reporting dell'ANC e per l'aggiornamento e adeguamento dei contenuti informativi e di comunicazione del Portale ETS.




FIG. 12 – Schema organizzativo del Gruppo di lavoro

3.3. Cronoprogramma

Il Gruppo di Lavoro garantirà il supporto al MASE – DG CEE, ai fini della realizzazione delle attività descritte al Capitolo 2, **a decorrere dal 22 maggio 2023 e sino al 31 dicembre 2024**, come richiesto dalla Direzione Generale con nota prot. n. 0042681 del 21/03/2023.

Nella pagina seguente, si riporta il cronoprogramma delle attività come previste nel periodo.

	ATTIVITÀ	avvio	scadenza	durata	mag-23	giu-23	lug-23	ago-23	set-23	ott-23	nov-23	dic-23
1	FASE Preparatoria	22/05/2023	31/07/2024	436								
1.2	Rilevazione esigenze e condivisione priorità	22/05/2023	30/06/2023	39		■						
1.3	Definizione/aggiornamento di procedure/strumenti	20/06/2023	31/07/2023	41			■	■	■			
1.4	Diffusione procedure	01/09/2023	31/10/2023	60					■	■		
1.5	Affiancamento e supporto all'attuazione	15/10/2023	31/12/2023	77							■	■
1.6	Comunicazione, formazione ed eventi											
1.7	Adempimenti propedeutici	01/11/2023	31/07/2024	273							■	■
2	Insedimento Comitato ex D.Lgs. 47/2020	n.p.	n.p.	n.p.								
2.1	Passaggio consegne e archiviazione dati ex ANC			30								
2.2	Assistenza per completamento istruttorie in itinere			60								
3	A regime	22/05/2023	31/12/2024	589								
3.1	assistenza tecnica specialistica	22/05/2023	31/12/2024	589								
3.2	assistenza giuridica specialistica	22/05/2023	31/12/2024	589								
3.3	assistenza attività di normazione europea e tavoli tecnici	22/05/2023	31/12/2024	589								
3.4	gestione sistema di reporting	22/05/2023	31/12/2024	589								
4	Gestione, monitoraggio e reporting del Servizio	22/05/2023	31/12/2024	589								
4.1	Pianificazione delle attività e strumenti di monitoraggio	22/05/2023	30/06/2023	39	■	■						
4.2	Monitoraggio	10/06/2023	31/12/2024	570			■	■	■	■	■	■

FIG. 13 – Cronoprogramma Progetto I annualità (22/05/2023 al 31/12/2023)

ATTIVITÀ	avvio	scadenza	durata	Cronoprogramma												
				gen-24	feb-24	mar-24	apr-24	mag-24	giu-24	lug-24	ago-24	set-24	ott-24	nov-24	dic-24	
1 FASE Preparatoria	22/05/2023	31/07/2024	436													
1.2 Rilevazione esigenze e condivisione priorità																
1.3 Definizione/aggiornamento di procedure/strumenti																
1.4 Diffusione procedure																
1.5 Affiancamento e supporto all'attuazione																
1.6 Comunicazione, formazione ed eventi	01/01/2024	31/05/2024	151													
1.7 Adempimenti propedeutici	01/11/2023	31/07/2024	273													
2 Inseadimento Comitato ex D.Lgs. 47/2020	n.p.	n.p.	n.p.													
2.1 Passaggio consegne e archiviazione dati ex ANC			30													
2.2 Assistenza per completamento istruttorie in itinere			60													
3 A regime	22/05/2023	31/12/2024	589													
3.1 assistenza tecnica specialistica	22/05/2023	31/12/2024	589													
3.2 assistenza giuridica specialistica	22/05/2023	31/12/2024	589													
3.3 assistenza attività di normazione europea e tavoli tecnici	22/05/2023	31/12/2024	589													
3.4 gestione sistema di reporting	22/05/2023	31/12/2024	589													
4 Gestione, monitoraggio e reporting del Servizio	22/05/2023	31/12/2024	589													
4.1 Pianificazione delle attività e strumenti di monitoraggio																
4.2 Monitoraggio	10/06/2023	31/12/2024	570													

FIG. 14 – Cronoprogramma Progetto II annualità (01/01/2024 al 31/12/2024)

3.4. Modalità organizzative e operative di prestazione dei servizi

Le modalità organizzative e operative di prestazione delle attività a valere sulla Convenzione sono finalizzate a favorire flessibilità nell'organizzazione delle attività del Gruppo di Lavoro in relazione alle esigenze e alle priorità dell'Amministrazione e l'allocazione ottimale dei tempi di impiego di ciascun componente del Gruppo di Lavoro con distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro tra le risorse impiegate.

Per assicurare tali risultati, la Sogesid S.p.A. adotta un approccio in linea con le esigenze dell'Amministrazione e modalità di prestazione calibrate in relazione alla natura delle attività di assistenza tecnica specialistica. Il modello organizzativo proposto dalla Società per l'esecuzione della Convenzione attuativa presso la Direzione competitività ed efficienza energetica ("DG CEE") prevede l'articolazione dell'Unità Tecnica Specialistica in due macroaree:

- **Area di indirizzo e coordinamento**, che si interfaccia costantemente con i referenti dell'Amministrazione e costituita dal Responsabile del Gruppo di Lavoro che assicurerà la gestione della Convenzione in raccordo con l'Amministrazione ed è garante del risultato complessivo del servizio in termini di avanzamento del piano di lavoro e dei risultati conseguiti da realizzarsi secondo le modalità operative concordate con la stessa Amministrazione attraverso il Piano Operativo di Dettaglio, mediante il confronto con il **Responsabile della Convenzione** cui spetta il compito di governare il processo complessivo di realizzazione delle attività ricomprese nella Convenzione, vigilare sul corretto espletamento degli incarichi affidati e dirimere eventuali problematiche di carattere istituzionali al fine di agevolare la realizzazione delle attività.
- **Area operativa** costituita dalle Unità tecniche specialistiche deputate alla realizzazione del complesso delle attività previste per singola linea di attività. Per l'area di maggiore responsabilità (*Assistenza tecnica specialistica*), le relative Unità rispondono ad un **Senior Coordinatore**, che ha il compito di garantire il conseguimento degli obiettivi della specifica linea di attività e il coordinamento operativo delle risorse.

La struttura organizzativa prevista assicura un elevato livello di coordinamento e di integrazione dei diversi ambiti di intervento indirizzando efficacemente ed efficientemente le azioni progettuali ai diversi livelli anche attraverso la previsione di meccanismi di raccordo con le strutture ministeriali e gli altri attori coinvolti, garantendo la necessaria trasversalità delle attività di supporto realizzate.

Il raccordo e l'integrazione tra i diversi ambiti d'intervento del servizio di assistenza tecnica e di supporto sarà assicurato attraverso la realizzazione di tavoli di coordinamento, sia per la verifica della pianificazione e dell'avanzamento delle attività, che per l'individuazione delle azioni volte ad assicurare il raccordo e l'attivazione delle possibili sinergie tra le attività che vedono il coinvolgimento dei Gruppi di Lavoro. Per l'esecuzione dei servizi, conformemente alle richieste dell'Amministrazione e alla natura del supporto richiesto,

L'UTS opererà con continuità presso gli uffici dell'Amministrazione coerentemente con l'orario di apertura previsto degli uffici. La presenza delle UTS presso la sede dell'Amministrazione, oltre a rispondere alle esigenze espresse, favorirà lo scambio e la condivisione di informazioni permettendo il rapido recepimento dei fabbisogni e delle priorità della Committenza.

Le modalità organizzative e operative di prestazione dei servizi sono finalizzate a favorire:

- **flessibilità nell'organizzazione delle attività del gruppo di lavoro** in relazione a mutamenti del contesto organizzativo-procedurale e delle priorità dell'Amministrazione;
- **pianificazione delle attività e dei tempi di risposta del servizio erogato in funzione delle scadenze a cui l'ANC è vincolata** per i propri adempimenti;
- **gestione dei picchi di lavoro mediante una pianificazione dinamica delle attività** sulla base dei volumi di attività e delle priorità concordate con l'Amministrazione;
- **allocazione ottimale dei tempi di impiego di ciascun componente del gruppo di lavoro** con distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro tra le risorse del dell'Unità tecnica Specialistica.

Per assicurare tali risultati, sarà adottato un approccio in relazione alla natura delle attività del servizio:

- **affiancamento di tipo continuativo**, per il supporto all'esecuzione degli adempimenti organizzativi, amministrativi, operativi e logistici connessi allo svolgimento dei procedimenti dell'ANC e al suo corretto funzionamento;
- **supporto specifico per gli interventi di natura organizzativa** finalizzati all'ottimizzazione e al miglioramento dei processi di lavoro e degli strumenti operativi in particolare per la riorganizzazione e messa a sistema necessarie per il nuovo regime dell'ANC.

5. Metodologia e strumenti di monitoraggio e reporting dei servizi

L'insieme dei servizi richiesti presenta elevati livelli di complessità in relazione alla tipologia delle attività di assistenza prestate e alla pluralità di soggetti coinvolti nello svolgimento delle procedure rientranti nel Sistema europeo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra con cui l'UTS dovrà interagire.

Il raggiungimento degli obiettivi generali assunti richiede, pertanto, una programmazione dinamica delle attività, tale da garantire flessibilità del servizio e tempi di risposta in linea con le esigenze dell'Amministrazione, l'attivazione di adeguati meccanismi di coordinamento e integrazione tra le linee di servizio, per assicurare qualità e approcci omogenei nello svolgimento delle attività, e l'adozione di un sistema strutturato di monitoraggio delle prestazioni e di *feedback* nei confronti dell'Amministrazione.

A tal fine la Sogesid S.p.A. propone l'adozione di un approccio integrato di erogazione dei servizi in grado di assicurare:

- **flessibilità nella prestazione delle attività** e aderenza alle esigenze dell'Amministrazione;
- **rimodulazione delle attività** in relazione a variazioni del contesto organizzativo e procedurale;
- **rapidità dei tempi di risposta**;
- **fluida circolazione delle informazioni** all'interno dell'UTS;
- **adeguate procedure di controllo del processo di erogazione** del servizio in corso d'opera;
- **riorganizzazione e riadattamento per la gestione delle emergenze**;
- **trasferimento e diffusione di *know how*** all'interno dell'UTS, per garantire l'aggiornamento delle conoscenze in relazione ai mutamenti di contesto che si dovessero verificare nel corso dell'intervento.

La metodologia di pianificazione, erogazione, monitoraggio e reporting del servizio proposta è articolata nei seguenti *step* principali, supportati da specifici strumenti operativi.




FIG. 15 - Metodologia di pianificazione, erogazione, monitoraggio e reporting

Pianificazione e strumenti di monitoraggio

Nella fase di avvio del progetto si procederà alla pianificazione delle attività sulla base del Sistema di Ruoli/Responsabilità dei singoli componenti il gruppo di lavoro (Cfr. § 4.2), le esigenze e le priorità individuate dall'Amministrazione e la definizione del modello di controllo nella gestione del progetto.

Erogazione del servizio

In questa fase il servizio è erogato secondo le specifiche concordate con l'Amministrazione nella fase di pianificazione. Al fine di assicurare l'impiego ottimizzato delle risorse in funzione degli adempimenti e delle scadenze la Sogesid S.p.A. adotterà una metodologia di pianificazione operativa integrata delle attività di assistenza.

Monitoraggio

In questa fase vengono rilevati i volumi di attività ed i tempi di impegno del gruppo di lavoro e calcolati gli *indicatori di risultato* sulla base degli obiettivi e dei dati di output del servizio.

Reporting

I servizi realizzati saranno consuntivati attraverso la predisposizione di *Stati Avanzamento Attività* trimestrali.

Inoltre, il Project Manager e il Referente Unico dell'Amministrazione, attraverso un processo di revisione e di riesame dei risultati, valutano i livelli di servizio e la loro rispondenza alle specifiche concordate in fase di pianificazione e determinano l'eventuale necessità di rimodulazione delle attività e di riallocazione delle risorse.

Coordinamento di progetto

La funzione di coordinamento assicura, per tutta la durata del progetto, il raccordo operativo tra le linee d'intervento, il regolare flusso informativo nei confronti dell'Amministrazione, la supervisione del processo di diffusione delle informazioni all'interno del gruppo di lavoro (in termini di procedure e strumenti), nonché la verifica e il miglioramento in corso d'opera dei livelli di servizio e degli strumenti impiegati.

L'integrazione di un modello di gestione del progetto mira al conseguimento di migliori livelli di servizio attraverso la periodica verifica quali-quantitativa delle attività, operata mediante indicatori misurabili e verificabili.

Attraverso l'adozione di meccanismi di monitoraggio, il modello proposto dalla Sogesid S.p.A. favorisce il riallineamento delle prestazioni ai target di riferimento assunti e consente di ricondurre le attività svolte all'effettiva realizzazione degli obiettivi previsti.

Il modello supporterà il processo di pianificazione delle attività e delle UTS consentendo al Project manager di monitorare l'andamento delle attività, analizzare i dati e valutare eventuali azioni correttive per ridefinire l'assegnazione delle risorse/le modalità di prestazione e adeguare il livello del servizio ai target di riferimento. Il modello consentirà inoltre di verificare l'impatto delle variazioni nei volumi delle attività dell'ANC al cui svolgimento Sogesid S.p.A. fornirà assistenza, al fine di concordare con l'Amministrazione le priorità di intervento e definire le attività su cui allocare le risorse del gruppo di lavoro. Il processo di monitoraggio sarà condotto in maniera continuativa, mentre la verifica dell'andamento quali/quantitativo delle attività sarà operata periodicamente sulla base degli stati avanzamento attività e dei report degli indicatori di risultato.

Si precisa che il modello descritto rappresenta una prima proposta della Sogesid S.p.A. che sarà messa a punto e condivisa con l'Amministrazione nella fase di avvio del servizio. Ai fini dell'impostazione del modello sono state innanzitutto definite le dimensioni del servizio oggetto di misurazione. Sulla base della natura delle prestazioni richieste, le quattro dimensioni individuate sono:

- **Supporto organizzativo:** comprende il supporto nella revisione dei processi e degli strumenti di lavoro, nell'ottica del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e l'assistenza nella loro applicazione;
- **Produzione documentale:** comprende le attività di supporto alla predisposizione e gestione della documentazione tecnica e degli atti amministrativi relativi al corso delle istruttorie;
- **Sistemi informatici:** comprende le attività connesse all'aggiornamento degli strumenti informatici in uso presso il Ministero, con particolare riferimento al Portale ETS e alle banche dati;
- **Sistema di relazioni:** comprende le attività di raccordo e di interrelazione tra il gruppo di lavoro Sogesid S.p.A. e i diversi interlocutori, interni ed esterni all'Amministrazione.

6. Corrispettivo delle attività e modalità di rendicontazione

6.1. Corrispettivo delle attività

L'importo massimo per tutte le attività prestate in forza della presente Convenzione è pari a € 2.938.773,72 (euro duemilioninovecentotrentottomilasettecentosettantatre/72) più IVA al 22% per un totale complessivo di € 3.585.303,94 (euro tremilionicinquecentottantacinquemilatrecentotre/94).

6.2. Modalità di rendicontazione e Piano Finanziario

I costi sostenuti dalla Sogesid S.p.A. per lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto sono determinati secondo una suddivisione in costi diretti e costi indiretti.

In particolare, per **costi diretti** si intendono quelli direttamente connessi alla prestazione prevista in Convenzione, ovvero che possano essere imputati direttamente o attraverso l'applicazione di determinati "criteri di imputazione". Sono considerati diretti i costi del personale impiegato dalla Società per svolgere le attività previste a favore del Ministero, nonché i beni o servizi acquisiti o comunque il ricorso a imprese terze, ed i costi di missione. Con riferimento al personale dipendente della Sogesid S.p.A., saranno rimborsati i costi effettivamente sostenuti e comprovati dalla Società, sulla base delle previsioni e degli istituti del CCNL di categoria e degli accordi integrativi vigenti in azienda.

Il costo del personale dipendente sarà conseguentemente rendicontato in base al costo effettivamente sostenuto per dipendente, fermi restando i costi massimi rendicontabili

riportati nella tabella di cui all'art. 10, comma 1, lettera A) della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, tenuto conto delle risultanze della procedura di rilevazione delle presenze e delle ore lavorate nelle attività convenzionali (cd. *time-sheet*). L'eventuale quota di costo del personale eccedente i suddetti valori massimi non sarà oggetto di rendicontazione e, pertanto, rimarrà interamente a carico della Sogesid S.p.A.

Nel caso in cui il personale dipendente effettui trasferte, saranno riconosciute le indennità di trasferta eventualmente spettanti al personale in coerenza con quanto previsto dal CCNL aziendale applicato e relativi accordi attuativi, unitamente alle spese vive sostenute per l'effettuazione di missioni e viaggi strettamente attinenti alle attività convenzionali ed effettivamente liquidate, secondo i criteri stabiliti dalle Procedure aziendali e dalla Travel Policy adottate dalla Società.

Da ultimo, gli importi erogati per lavoro straordinario svolto dai dipendenti saranno rendicontati dalla Società e rimborsati alla stessa sulla base dei costi effettivamente sostenuti, che saranno computati nella voce afferente ai costi del personale dipendente. Diversamente, le eventuali prestazioni straordinarie effettuate dal personale Sogesid S.p.A. nel corso delle trasferte, saranno computate nell'ambito dell'importo ad esse relativo.

Con riferimento alle prestazioni rese da collaboratori esterni, sarà riconosciuto sia il compenso erogato, sia i tributi e gli oneri che vi sono connessi, ferma restando l'applicazione della normativa in materia, dietro presentazione della documentazione comprovante l'effettiva erogazione e lo scopo del servizio reso. In ogni caso, il compenso erogato unitamente ai tributi ed agli oneri connessi, non dovrà comportare per le strutture ministeriali interessate un costo complessivo maggiore rispetto a quello occorrente per l'utilizzo di personale dipendente in possesso di analoghe caratteristiche.

Per **costi indiretti** si intendono quelli che non sono o non possono essere collegati direttamente al progetto, ma per loro natura funzionali alla realizzazione delle attività.

Per la rendicontazione di tali costi, coerentemente con l'art. 10, comma 2, lettera B) della Convenzione Quadro del 9 giugno 2020, si utilizzerà la metodologia forfettaria così come disposto dall'art. 68, comma 1, del Regolamento UE n. 1303/2013, nel rispetto dei principi generali dettati dalla nota EGESIF_14-0017 del 6 ottobre 2014 recante "Guida alle opzioni semplificate in materia di costi". A tal fine, si rappresenta che, nel caso di specie, la metodologia di calcolo dei costi indiretti è la seguente: "Costi diretti (costi del personale e dei collaboratori) x 0,14". Saranno quindi riconosciute alla Società spese generali nella misura del 14%; tale percentuale, in aderenza a quanto stabilito sul punto dalla Corte dei Conti, sarà applicata esclusivamente alla quota di costi diretti del personale (indennità di trasferta), escludendo pertanto dal computo i costi vivi sostenuti per viaggi, vitto e alloggio.

Di seguito il Piano finanziario.

Risorse Umane - Qualifica (Personale dipendente)	Costo aziendale massimo annuo da Conv. Quadro	tariffa giornata/uomo *	n.giornate annue **	n. mesi attività complessivo	n. risorse	Costo complessivo ***
Senior fascia A (liv. 8) - Project Manager	71.424,97	324,65	88	19	1	45.235,81
Senior fascia A (liv. 8) - Coordinatore tecnico	71.424,97	324,65	220	19	1	113.089,54
Senior fascia C (liv. 6)	61.305,46	278,66	220	19	3	291.200,94
Junior fascia B (liv. 4)	50.845,26	231,11	220	19	2	161.009,99
Senior fascia C (liv. 6)	61.305,46	278,66	220	19	1	97.066,98
Junior fascia B (liv. 4)	50.845,26	231,11	220	19	2	161.009,99
Senior fascia C (liv. 6)	61.305,46	278,66	220	12	1	61.305,46
Junior fascia B (liv. 4)	50.845,26	231,11	220	12	3	152.535,78
Totale						1.082.454,48
IRAP (4,82%)						22.746,46
Costo presuntivo maggiorazione per lavoro straordinario/indennità di trasferte						8.000,00
Totale Risorse umane a regime (personale dipendente)					14	1.113.200,94
Risorse Umane - Qualifica * (Personale esterno)	Importo contrattuale annuale compresi oneri aziendali	tariffa giornata/uomo *	n. giornate annue **	n. mesi attività complessivo	n. risorse	Costo complessivo
Senior p.IVA	49.639,20	225,63	220	19	6	471.572,40
Junior co.co.co.	40.962,18	186,19	220	19	1	64.856,79
Junior p.IVA	42.120,00	191,45	220	19	4	266.760,00
Junior p.IVA	42.120,00	191,45	220	19	3	200.070,00
Senior p.IVA	49.639,20	225,63	220	19	4	314.381,60
Junior p.IVA	42.120,00	191,45	220	12	3	126.360,00
Totale						1.444.000,79
IRAP (4,82%)						3.126,10
Totale Risorse umane a regime (personale esterno)					21	1.447.126,88
TOTALE COSTI DIRETTI					35	2.560.327,82
COSTI INDIRETTI (14 % DEI COSTI DIRETTI)						358.445,90
Costo presuntivo trasferte						20.000,00
TOTALE IMPONIBILE (AL NETTO IVA)						2.938.773,72
Iva 22%						646.530,22
TOTALE GENERALE						3.585.303,94

* La tariffa giornata/uomo, ricavata dalla media dei costi giornalieri di ciascuna risorsa equiparata per medesimo livello, costituisce un mero valore indicativo che consente il raffronto tra i diversi profili professionali.

** L'indicazione del numero delle giornate annue è funzionale all'individuazione della tariffa giornata/uomo e non ha alcuna valenza ai fini del rimborso dei costi aziendali, che avverrà secondo le modalità previste dal POD.